Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 316
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 novembre 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . *Pag.* 6

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):

Plenaria . . . . . » 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Uffici di Presidenza (Riunione n. 61) . . . . . *Pag.* 10

Plenaria . . . . . » 10

4ª - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . . » 12

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 13

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 18

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145) . . . . . » 19

11ª - Lavoro:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . » 20

Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 101

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105) . . . . . *Pag.* 134
Plenaria . . . . . » 134
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 137

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 141
Comitato mafia . . . . . » 142
Ufficio di Presidenza . . . . . » 142
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 143
Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 145
Ufficio di Presidenza . . . . . » 146
Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 147
Per l'attuazione del federalismo fiscale:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 148
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . » 148
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 149
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 151
Plenaria . . . . . » 151

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . . *Pag.* 155

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 27 novembre 2014

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato
CASINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

INCONTRO CON L'INVIATO SPECIALE DELL'ONU PER LA SIRIA

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedì 27 novembre 2014

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8ª e 14ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 8,35.

AFFARI ASSEGNATI

Posizione negoziale da assumere, in vista del Consiglio dei trasporti del 3 dicembre 2014, sulle proposte concernenti il cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario» (n. 406)
(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 42)

La relatrice CARDINALI *(PD)* illustra – anche a nome del senatore Sonego, correlatore – uno schema di risoluzione sull'affare assegnato in titolo che, nella parte dispositiva, impegna il Governo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge n. 234 del 2012, ad adottare ogni iniziativa idonea a favorire, nell'ambito del Consiglio Trasporti del prossimo 3 dicembre, il raggiungimento di un'intesa sulle proposte legislative europee concernenti il cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario», sia in riferimento al pilastro tecnico che in riferimento al pilastro politico.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta quindi approvato.

La seduta termina alle ore 8,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 406 *(Doc.* XXIV, n. 42*)*

Le Commissioni riunite 8ª Lavori pubblici, comunicazioni, e 14ª Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sulla posizione negoziale da assumere, in vista del Consiglio dei trasporti del 3 dicembre 2014, sulle proposte concernenti il cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario»

premesso che:

la Commissione europea ha adottato il 30 gennaio 2013 il cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario», che si articola in sei proposte legislative (atti comunitari COM(2013) 26, 27, 28, 29, 30 e 31 def.) e che mira a ridefinire l'assetto complessivo della normativa di settore, al fine di accrescere la competitività e l'efficienza del sistema e di rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento dello spazio ferroviario unico europeo;

delle suddette proposte, quattro attengono alle modalità con le quali sono effettuati i servizi di trasporto, con particolare riferimento ai profili della sicurezza e dell'interoperabilità (cosiddetto «pilastro tecnico»), e le altre due riguardano l'assetto del mercato e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (cosiddetto «pilastro politico»);

considerato che:

le Commissioni 8ª e 14ª hanno esaminato, per i profili di competenza, gli atti comunitari che compongono il Quarto pacchetto, formulando al riguardo una serie di valutazioni ed indicazioni, rispettivamente in data 21 ottobre 2014 e 18 dicembre 2013;

sui testi proposti dalla Commissione europea si è sviluppato un lungo e complesso negoziato con il Parlamento europeo e il Consiglio, tuttora in corso a livello di triloghi informali, nel quale si sono registrate posizioni spesso diverse tra i vari Stati membri, specialmente per quanto concerne le questioni di regolamentazione del mercato ferroviario sottese al pilastro politico;

le Commissioni 8ª e 14ª ritengono che il Quarto pacchetto, nella versione proposta dalla Commissione europea, in particolare per quanto riguarda il pilastro politico e più segnatamente la *governance* della rete delle infrastrutture, risulti più convincente e preferibile della versione emendata dal Parlamento europeo;

ricordando inoltre che:

nell'audizione svolta dinanzi alle Commissioni riunite lo scorso 20 novembre, il vice presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha riferito sull'andamento e sulle prospettive del negoziato in corso, con particolare riferimento al pilastro politico, per il quale è relatore presso il Parlamento europeo;

l'Italia, in qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha posto fra le sue priorità il completamento del negoziato e la conseguente approvazione dei provvedimenti che compongono il Quarto pacchetto;

per tale ragione, assume carattere essenziale la scadenza del prossimo 3 dicembre, quando si terrà l'ultima riunione del Consiglio trasporti durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel corso della quale saranno assunte importanti decisioni riguardo al negoziato;

impegnano il Governo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7 della legge n. 234 del 2012:

ad adottare ogni iniziativa idonea a favorire, nell'ambito del Consiglio trasporti del prossimo 3 dicembre, il raggiungimento di un accordo fra i Paesi membri su tutti gli aspetti ancora in discussione, in modo da assicurare una celere approvazione del Quarto pacchetto ferroviario, in via prioritaria nella versione proposta originariamente dalla Commissione europea, sia in riferimento al pilastro tecnico che in riferimento al pilastro politico;

e comunque ad approvare almeno specifiche linee guida per le successive Presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea, volte a porre come prioritaria la rapida conclusione della trattativa, ai fini della definitiva approvazione del Quarto pacchetto ferroviario.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella

quale si è convenuto che la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata alle ore 10 di martedì 2 dicembre, si svolgerà la discussione generale sul disegno di legge n. 1385 e connesso (legge elettorale Camera dei deputati), al termine della quale avrà luogo la replica della relatrice e del rappresentante del Governo. In quell'occasione, la relatrice presenterà alcuni emendamenti, al fine di recepire gli orientamenti espressi nel corso del dibattito.

Si è concordato, inoltre, di fissare, per le ore 10 di martedì 2 dicembre, il termine entro il quale i Gruppi parlamentari potranno comunicare gli iscritti a parlare in discussione generale.

Si è altresì convenuto di fissare alle ore 20 di mercoledì 10 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. 1385, approvato dalla Camera dei deputati, che viene adottato come base per il seguito dell'esame. Entro il medesimo termine potranno essere presentati subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine) a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 2 dicembre, dal momento che il connesso disegno di legge n. 803, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

D I F E S A (4ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,35

INCONTRO INFORMALE CON GLI ESPERTI DEL MINISTRO SUL «LIBRO BIANCO» DELLA DIFESA

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

320ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428-B) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende la parola per dare riscontro alla questione emersa sul testo, e in particolare sull'introduzione di meccanismi *standard* per la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione. Al riguardo precisa che tale normalizzazione ha un carattere esclusivamente amministrativo e non altera i requisiti per la concessione dei trattamenti né i tetti di spesa correlati a tale tipo di uscita.

Il presidente AZZOLLINI *(NCD)*, in qualità di relatore, prende atto del chiarimento offerto e considera dunque possibile pervenire ad un parere di nulla osta sul testo, accompagnato da un presupposto che raccolga le rassicurazioni fornite dal Governo.

Si passa, dunque all'esame degli emendamenti illustrati nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE considera necessario esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.16, 1.29, 1.53 e 1.73, cui erano stati iscritti maggiori oneri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, concordando con il relatore, si esprime altresì in senso contrario anche sulla proposta 1.5, dal momento che tramite il meccanismo delle anticipazioni potrebbero prodursi rivelanti effetti di cassa.

Il PRESIDENTE considera necessario esprimere un parere contrario anche sui seguenti emendamenti 1.6 e 1.7 per analoghe ragioni.

Il senatore SANTINI *(PD)* evidenzia come l'emendamento 1.8 porti a un considerevole allargamento del campo di applicazione dell'istituto, con i conseguenti effetti finanziari negativi.

La rappresentante del GOVERNO considera onerosa anche la proposta 1.10 di analogo tenore.

Il PRESIDENTE prende la parola sull'emendamento 1.22, evidenziando come l'introduzione di un libretto formativo del cittadino possa significare una rilevante complicazione dal punto di vista dell'attività degli enti pubblici preposti, ma, allo stato, non possa affermarsi che esista un rilevante onere diretto. La Commissione potrebbe, dunque, limitarsi ad un parere di semplice contrarietà. Quanto, invece, alle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 e 1.72, esse hanno un carattere manifestamente agevolativo e comportano, dunque, maggiori oneri non coperti.

Concorda il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente AZZOLLINI *(NCD)*, in qualità di relatore, sulla scorta del dibattito intervenuto, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 7, rivesta un carattere procedurale e non comporti un aumento delle risorse necessarie a finanziare gli ammortizzatori sociali, atteso che i meccanismi standardizzati ivi disciplinati sono relativi soltanto alle modalità di concessione dei trattamenti, nell'ottica della razionalizzazione delle procedure amministrative, fermi restando, invece, i requisiti per l'accesso ai trattamenti medesimi. Per quanto attiene agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.29, 1.53, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73. Il

parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.22. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

I senatori Silvana COMAROLI *(LN-Aut)*, URAS *(Misto-SEL)*, Giovanna MANGILI *(M5S)*, MILO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* e D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario sulla proposta di parere, anche in relazione alla posizione politica assunta sul provvedimento nel suo complesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(344) ***DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(1009) ***Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie***

(1073) ***Magda Angela ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI informa che i chiarimenti del Ministero della salute a proposito dell'emendamento 5.1 (testo 2) sono stati vagliati anche dal Dicastero economico e che il Ragioniere generale dello Stato ha positivamente verificato le relative argomentazioni, cosicché è possibile l'espressione di un parere definitivamente favorevole sull'emendamento e sulla sua possibilità di risolvere i profili problematici emersi a proposito dell'articolo 3 del testo unificato. Sottolinea poi la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria finale, che ritiene necessaria e compatibile con l'assetto dell'articolato, concepito secondo una logica di bilanciamento tra nuovi oneri e minori spese.

Il PRESIDENTE, preso atto che la formulazione dell'emendamento 5.1 (testo 2) risolve i problemi emersi sul testo, considera possibile un pronunciamento favorevole della Commissione sullo stesso, esplicitando la necessità di eliminare l'articolo 3 e di approvare l'emendamento 5.1 (testo 2) in sostituzione dell'articolo 5 del testo unificato. Dichiara inoltre di condividere la proposta di introdurre una clausola di invarianza sia finanziaria che amministrativa.

Si passa, dunque, all'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra gli emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.0.3, 4.0.1, 5.1, 5.10 e 5.0.2. Risulta, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5 e 6.2. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.6. Risulta, infine, necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma l'onerosità degli emendamenti 3.0.3, 4.0.3, 5.1, 5.10 e 5.0.2.

Il PRESIDENTE sottolinea come le proposte 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5 e 6.2, già segnalate dalla relatrice nella seduta del 20 novembre scorso, non possano essere valutate favorevolmente in assenza di una dettagliata relazione tecnica, anche in considerazione del loro carattere aggiuntivo rispetto ai contenuti del disegno di legge originario. Esprime poi un avviso contrario anche sui seguenti emendamenti 1.2 e 1.6.

La senatrice PADUA *(PD)*, prendendo la parola sull'emendamento 1.2, rammenta che esso garantisce uno *status* di invalidità permanente a coloro che abbiano ricevuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico per il semplice fatto che, ad oggi, non esistono terapie in grado di determinare una completa scomparsa della malattia.

Il PRESIDENTE chiarisce che la valutazione negativa dell'emendamento dal punto di vista finanziario non ha a che vedere con il carattere purtroppo permanente della malattia, bensì con la necessità di omogeneo trattamento rispetto agli altri tipi di invalidità, anche gravi, e con l'operatività di un sistema di controlli sui trattamenti assistenziali. Evidenzia, in seguito, che l'emendamento 3.0.1 è formulato con una copertura finanziaria a carico del fondo per interventi strutturali di politica economica, della cui consistenza in relazione al tipo di spesa non può aversi certezza in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata.

La relatrice ZANONI *(PD)*, alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: venga soppresso l'articolo 3; venga approvato l'emendamento 5.1 (testo 2); si inserisca, in fine, il seguente articolo: "Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-

gislazione vigente.". Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.3, 4.0.1, 5.1, 5.10, 5.0.2, 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5, 6.2, 1.2, 1.6 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(951) ***Isabella DE MONTE. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia***

(1082) ***Raffaella BELLOT ed altri. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare le conseguenze sulla finanza territoriale connesse al provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà fornita una relazione tecnica nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, constatata l'assenza del Governo, rimanda lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno a una seduta da tenersi la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SCUOLA (ATTO N. 386)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

119ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1428-B) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SACCONI avverte che nella seduta odierna si inizierà l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Dichiara quindi preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, delle proposte emendative 1.1 e 1.2.

Comunica altresì che l'emendamento 1.33 è stato ritirato dal suo proponente, senatore Galimberti, che ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.52.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice STEFANI *(LN-Aut)* contesta i tempi eccessivamente ristretti stabiliti per la presentazione degli emendamenti e, in generale, per l'esame del disegno di legge, che non consentiranno una trattazione ade-

guata all'importanza della materia. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 1.3 e 1.5, volti ad evitare che alcune rigidità previste nei nuovi meccanismi di attribuzione degli ammortizzatori sociali ne impediscano l'effettiva fruizione. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.9, finalizzato a introdurre gradualità nel superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Analogamente la proposta 1.10 mira ad assicurare la conversione dei suddetti rapporti in essere in contratti a tutele crescenti, per garantire l'effettiva protezione dei lavoratori.

Richiama quindi la proposta 1.14, che intende coinvolgere i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali anche in attività di protezione civile in caso di calamità naturali. La proposta 1.23 propone il riordino e la riorganizzazione di centri per l'impiego, con la soppressione di quelli che non hanno ben operato. L'emendamento 1.72 intende invece garantire che i contributi per i congedi di maternità siano destinati esclusivamente a tale finalità e non anche alla copertura di altre prestazioni. Infine, l'emendamento 1.73 è volto a tutelare i lavoratori e le lavoratrici affetti da malattie oncologiche attraverso la costituzione di un apposito fondo.

La senatrice CATALFO *(M5S)* si sofferma sull'emendamento 1.13, che pone un limite al numero di ore settimanali che i lavoratori non occupati beneficiari di ammortizzatori sociali possono dedicare alla comunità, per incentivarli a dedicarsi soprattutto alla ricerca di un nuovo impiego e alle attività di riqualificazione professionale. La proposta 1.17 intende favorire la ricerca dell'occupazione mediante l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'utilizzo di strumento informatici, senza obbligare le persone (e in particolare i soggetti disabili) a recarsi fisicamente negli uffici preposti. Gli emendamenti 1.22 e 1.27 sono volti a promuovere il raccordo tra interoperabilità dei dati, fascicolo elettronico unico e libretto formativo del cittadino.

Richiama quindi le proposte emendative 1.25 e 1.26, che introducono la più precisa dizione di «orientamento al lavoro» nei percorsi di riqualificazione dei lavoratori previsti nel testo. Illustra infine l'emendamento 1.29 che, in riferimento all'apprendimento permanente, propone l'istituzione del registro nazionale delle qualifiche.

Il presidente SACCONI esprime dubbi sull'efficacia del registro delle qualifiche, che giudica uno strumento troppo rigido.

La senatrice CATALFO *(M5S)* osserva che, se il registro non fosse bloccato ma potesse essere integrato con ulteriori tipi di qualifiche rispetto a quanto oggi previsto, potrebbe rivelarsi assai utile, anche per quanto concerne la gestione delle qualificazioni acquisite durante l'apprendistato. Illustra infine gli emendamenti 1.54 e 1.55, volti a rafforzare gli strumenti per l'alternanza scuola/lavoro, rispettivamente ai fini del rilascio del diploma o della qualifica professionale e ai fini dell'apprendistato.

Ha quindi la parola il senatore PUGLIA *(M5S)*, che esprime valutazioni critiche sul disegno di legge in esame, che a suo avviso non produrrà alcun effetto positivo in termini di aumento dell'occupazione. Sottolinea inoltre che nella legge di stabilità non sono state appostate adeguate risorse, ma anzi si vanno a sottrarre fondi per l'occupazione al Mezzogiorno, specie per quanto riguarda i benefici della legge n. 407 del 1990.

Illustra quindi l'emendamento 1.16, volto a garantire benefici fiscali e contributivi nell'ambito degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità a favore dei dipendenti. Si sofferma poi sulla proposta 1.21, che mira ad assicurare la confluenza di tutti i dati sulla domanda e offerta di lavoro ai servizi pubblici, per evitare l'instaurarsi di monopoli privati nel settore dei servizi per l'impiego.

L'emendamento 1.30 intende garantire che la revisione del sistema del libretto formativo del cittadino sia effettivamente volta alla semplificazione degli adempimenti. Richiama inoltre l'emendamento 1.53, che intende favorire la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di diventare sedi formative per l'apprendistato, nonché la diffusione delle buone pratiche realizzate a livello regionale.

Infine, si sofferma sulle proposte 1.70 e 1.71, volte ad introdurre forme di congedo lavorativo e di tutela per i lavoratori che seguono trattamenti riabilitativi in quanto affetti da ludopatie.

La senatrice PAGLINI *(M5S)*, nell'illustrare congiuntamente le proposte di modifica di cui è prima firmataria, dà conto innanzitutto degli emendamenti 1.18, che amplia il concetto di «competenze» dei lavoratori, con particolare riferimento alle persone con disabilità, 1.31, che prevede il contratto a tempo determinato come unica forma contrattuale, 1.44 e 1.45, che rafforzano la tutela di lavoratori in caso di licenziamento, ampliando le ipotesi di reintegrazione nei casi in cui vi siano già stati rapporti di lavoro tra le medesime parti. L'emendamento 1.46 prevede che, nel computo dell'anzianità di servizio del lavoratore, siano sommati tutti i periodi di lavoro precedentemente intercorsi con il medesimo datore di lavoro, mentre l'1.47 prevede che, in tale computo, siano considerati anche i periodi di lavoro precedenti in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2959 del Codice civile. L'emendamento 1.48 introduce alcune precisazioni terminologiche al comma 7, lettera *c)*, sostituendo in particolare l'espressione «posto di lavoro» con l'espressione «luogo di lavoro». Gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 introducono una tutela rafforzata, in caso di licenziamento, per i soggetti economicamente svantaggiati o appartenenti a famiglie particolarmente disagiate.

La finalità dell'emendamento 1.57 è invece quella di evitare che gli strumenti di controllo a distanza possono produrre discriminazioni nei confronti di lavoratori con disabilità. I successivi emendamenti intendono limitare i controlli a distanza, escludendo che essi possano essere condotti sugli strumenti di lavoro digitali (emendamento 1.58) e stabilendo come unica loro finalità la protezione degli impianti stessi e dei lavoratori (emendamento 1.59). Gli emendamenti 1.60 e 1.61 limitano i controlli a

distanza ai soli impianti, escludendo da tale controllo gli strumenti di lavoro. L'emendamento 1.63 vieta clausole contrattuali che consentano di effettuare controlli a distanza a scapito della riservatezza del lavoratore. L'emendamento 1.64 esclude qualsiasi forma di registrazione dei controlli a distanza che possa ledere la riservatezza del lavoratore. L'emendamento 1.65 chiarisce che i controlli a distanza possono essere compiuti solo durante l'orario di servizio, mentre l'1.66 esclude da tali controlli *computer* e apparecchi telefonici che utilizzino dati personali del lavoratore. Infine la senatrice dà conto dell'emendamento 1.67, finalizzato ad introdurre, al comma 8, il concetto di «genitorialità».

Il presidente SACCONI, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428-B

G/1428-B/2/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

le disposizioni recate dalla proposta di legge *Jobs Act* si distinguono per l'esclusione del sindacato da tutti gli interventi previsti, rinvenendo il suo coinvolgimento solo nella delega sul demansionamento;

il *Jobs Act* non nasconde, quindi, l'obiettivo di ridimensionare e mettere in discussione il ruolo del sindacato, ritenendolo non necessario, come già avvenuto con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che è intervenuto sul pubblico impiego;

il Governo e la sua maggioranza, andando contro la Costituzione, non riconoscono la funzione e l'importanza delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, andando a sostituirsi ad essi;

non è possibile che le organizzazioni sindacali siano escluse in un provvedimento che intende intervenire a modificare radicalmente il diritto e il mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase di preparazione di tutti i decreti legislativi, nonché degli altri provvedimenti, quale che sia la natura, che verranno approntati sulla base della proposta di legge in esame. Il coinvolgimento non dovrà limitarsi all'ascolto, ma dovrà consistere nella condivisione e contrattazione delle scelte, convocando appositi tavoli tecnici presso i ministeri competenti.

G/1428-B/3/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,

premesso che:

la cosiddetta Legge Mosca, così chiamata dal nome dell'esponente della Cgil, Giovanni Mosca, che ne fu il relatore, nacque con l'intento di garantire una copertura previdenziale a circa un centinaio di persone che nei decenni successivi al dopoguerra avevano prestato la loro opera nei sindacati o nei partiti senza che a loro nome fossero stati versati i contributi all'Inps; bastava la semplice dichiarazione del rappresentante del partito o del sindacato e all'interessato veniva versata la pensione oltre naturalmente gli arretrati a partire dal 1948;

a beneficiarne sono stati invece oltre 40mila sindacalisti e/o funzionari di partito, con un costo per lo Stato e dunque per i contribuenti calcolato in oltre 12 milioni di euro;

nell'attuale contesto socio-economico di forte e perdurante crisi, caratterizzato dall'impossibilità di tutelare disoccupati, cassintegrati e esodati per mancanza di risorse e dalla necessità di adottare provvedimenti di *spending review*, risulta anacronistico al limite dell'imbarazzante mantenere in vita un siffatto beneficio;

per le finalità del provvedimento all'esame sono stati accantonati, in sede di legge di stabilità per il 2015, 2 miliardi di euro ma, con specifico riguardo all'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, è già stata palesata dalla maggioranza parlamentare la necessità di reperire nuove ed ulteriori risorse, almeno altri 500 o 600 milioni di euro;

è indubbio che l'abrogazione della cosiddetta Legge Mosca porterebbe nelle casse dello Stato un considerevole risparmio utilizzabile per garantire trattamenti di sostegno al reddito di importi consoni al costo della vita,

impegna il Governo:

ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento con l'emanazione dei decreti delegati, atti di propria competenza contemplanti l'abrogazione della legge Il giugno 1974, n. 252.

G/1428-B/4/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

la proposta di legge in esame, denominata *Jobs Act*, incide in modo sostanziale sul diritto del lavoro e sui diritti dei lavoratori, attribuendo al Governo numerose deleghe che introducono una nuova riforma del mercato del lavoro, a distanza di appena due anni dall'ultima che porta il nome dell'allora Ministro del lavoro, Elsa Fornero (legge n. 92 del 2012);

sulla base delle deleghe conferite, diverse disposizioni dei decreti delegati andranno ad incidere su disposizioni di natura previdenziale e dovranno affrontare la problematica della continuità contributiva dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi hanno lavori discontinui;

pensare di riformare il diritto del lavoro o di razionalizzarlo, d'altra parte, non è possibile se non si ripensa e si risistema l'ultima riforma pensionistica che porta ancora una volta il nome dell'allora Ministro del lavoro, Elsa Fornero (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) e che ha fallito sul piano sociale e giuridico le finalità che si proponeva;

la riforma Fornero del 2011 ha trasformato il sistema previdenziale innalzando di molti anni l'età per la pensione, sia in termini anagrafici che contributivi e a distanza di tre anni contiene ancora errori che non sono stati corretti;

come è stato ormai acclarato non di una «riforma» si è trattato di una «manovra», perché le casse della previdenza dei lavoratori, ovvero i loro risparmi pensionistici, sono state utilizzati per drenare risorse per ridurre il debito pubblico;

una «manovra» scritta in una notte, senza alcun dibattito pubblico, che non ha considerato l'impatto immediato e di lungo termine che produceva su lavoratrici e lavoratori;

l'assenza di disposizioni transitorie che consentissero il passaggio graduale alle nuove regole previdenziali ha prodotto l'inumano fenomeno dei cosiddetti esodati, lavoratori a cui è stato tolto il pane, la dignità e la speranza; la «sesta» salvaguardia che stiamo approvando non può essere un merito del Governo, della sua maggioranza o del Parlamento, ma ribadisce l'incapacità delle istituzioni di rimediare in maniera definitiva e strutturale a una situazione inaccettabile e indegna di un Paese come l'Italia. A distanza di tre anni l'INPS e il Governo non hanno saputo e voluto indicare quanti e quali sono le lavoratrici e i lavoratori esodati;

un problema di «coperture» e di risorse non esiste dal momento che i risparmi che la «manovra» Fornero avrebbe dovuto produrre erano

stati calcolati dalla nota tecnica della ragioneria generale dello Stato in circa 23 miliardi nel decennio 2012-2021, mentre l'ufficio attuariale dell'INPS nel 2013 ha calcolato che verranno generati circa 90 miliardi di risparmio nello stesso periodo;

tali risorse devono tornare o rimanere nelle casse previdenziali. Il Governo e la sua maggioranza non possono pensare di destinarle per coprire i 50 miliardi che bisogna mettere da parte ogni anno in base al *Fiscal compact*, come è lecito desumere dalle parole del Ministro Paletti, che nel corso della riunione del 30 giugno 2014 con le rappresentanze degli esodati e di altre categorie, ha dichiarato di non poter risolvere le tante situazioni gravi che la manovra Fornero ha prodotto «per mancanza di risorse»;

tra gli errori della manovra Fornero ci sono i lavoratori del settore ferroviario, tra cui i macchinisti, non proprio esodati, ma che dovrebbero andare in pensione a 67 anni, mentre hanno un'aspettativa di vita media di solo 63 anni; oppure i lavoratori della scuola, cosiddetta «quota 96» che sono rimasti imprigionati nella Fornero perché a loro non si è voluta applicare la regola, posta dallo Stato, che gli consente di andare in pensione un solo giorno all'anno, il primo settembre; e poi ci sono i lavoratori e le lavoratrici delle poste o quelli che hanno trovato un nuovo lavoro a tempo indeterminato, ma poi lo hanno riperso perché l'azienda è fallita e sono stati puniti e si potrebbero fare molti altri esempi;

ci sono troppi casi e eccessive fattispecie di lavoratori che la «manovra» Fornero ha lasciato sul lastrico e nella disperazione. Forse è possibile salvaguardarli tutti con tante minute disposizioni speciali, ma non si sa quando e come, essendo ormai arrivati alla sesta salvaguardia; per sanare con certezza tutti gli errori serve tornare ad una disposizione che abbia il carattere della legge generale e astratta che possa coprire tutte le fattispecie, ovvero una riforma strutturale della «manovra» Fornero;

la «manovra» Fornero è intervenuta su un sistema pensionistico che non aveva problemi di sostenibilità perché messo in sicurezza dalle numerose riforme succedutesi negli anni 90 e nel primo decennio del 2000. I suoi costi erano già nella media della spesa pensionistica europea, per incidenza sul PIL, nonostante solo nella spesa pensionistica italiana vengano conteggiati anche il TFR o il TFS, che però sono retribuzioni differite;

bisogna prendere atto di tale fallimento e procedere ad una vera riforma pensionistica che abbia il coraggio politico di rafforzare la previdenza rimettendo i lavoratori e la loro dignità al centro del sistema è necessario abbassare l'età pensionistica, distinguere i lavori, riconoscere ai fini contributivi il lavoro domestico e quello di cura, di donne e di uomini, per superare le troppe procedure aperte dall'Unione europea contro l'Italia con riferimento all'età pensionistica delle donne; assicurare che la pensione non valga meno del 60 per cento dell'ultimo salario,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una riforma del sistema previdenziale che tenga conto di quanto indicato in premessa che abroghi la «manovra» Fornero in materia di pensioni.

G/1428-B/5/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

valutato nel dettaglio la delega di cui al comma 1 in materia di ammortizzatori sociali e, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di lavoro, il criterio di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 5) del provvedimento, che prevede una maggiore compartecipazione delle imprese utilizzatrici;

ricordato che da una elaborazione della CGIA di Mestre su dati della World Bank «Doing Business 2011» emerge una pressione fiscale sulle imprese italiane tra le più alte in Europa, superiore al 68,6%, non riscontrabile neanche tra i grandi paesi industrializzati extraUE;

atteso che una reale riforma del mercato del lavoro che rilanci l'occupazione e crei nuovi posti deve essere accompagnata da una politica di drastica riduzione del carico fiscale per le imprese;

impegna il Governo:

a garantire che il criterio di cui al numero 5) della lettera *a)* del comma 2 del provvedimento, citato in premessa, non si traduce in un aumento della tassazione per le nostre imprese, specie per quelle di piccole e medie dimensioni, linfa vitale del nostro tessuto produttivo.

G/1428-B/6/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e

delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali»;

valutato che per tutte le finalità contenute nel disegno di legge delega il Governo ha previsto in sede di legge di stabilità per il 2015 un accantonamento pari a 2 miliardi di euro, senza peraltro chiarire e specificare la ripartizione tra le diverse materie oggetto di delega;

preso atto delle dichiarazioni dei giorni scorsi del Ministro Poletti e del Presidente della Commissione lavoro della Camera Damiano circa la necessità di mettere maggiori risorse sugli ammortizzatori sociali, pari ad almeno ulteriori 500/600 milioni di euro;

nel timore che, essendo il riordino degli ammortizzatori oggetto di una delega in bianco, il nuovo sussidio universale – definito a mezzo stampa NASPI – non possa riconoscere ai lavoratori trattamenti di pari importo rispetto a quelli attualmente garantiti dall'indennità di disoccupazione;

ritenuto peraltro assurdo il meccanismo con cui si intende procedere alla revisione degli ammortizzatori sociali, ovvero tagliare prima gli strumenti esistenti e con le risorse derivanti dal predetto taglio procedere ad innovare le tutele di sostegno al reddito;

secondo quanto enunciato e non esplicitato nei criteri di delega, infatti, il nuovo ammortizzatore sociale sarebbe finanziato dalla scomparsa della cassa integrazione in deroga;

impegna il Governo:

a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito a tutti i lavoratori benefici ari nelle more di attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando altresì che i nuovi trattamenti non offrano prestazioni al ribasso e siano adeguatamente rapportati al costo della vita.

G/1428-B/7/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»

premesso che:

l'articolo 1, commi 1 e 2, lettera *a)*, reca una delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali,

considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;

ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;

per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale e indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minimo garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di o misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza e uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro

il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito e un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza delle stato sociale;

l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

la raccomandazione del Consiglio Europeo del 2 giugno 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, invita il Paese a adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati e a favorirne la riallocazione e a migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni attività per l'inserimento del reddito di cittadinanza o reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

a valutare e comparare le numerose proposte legislative presentate o in via di presentazione, sia di iniziativa parlamentare che di iniziativa popolare, al fine di predisporre una proposta di legge condivisa e adattata al contesto nazionale italiano.

G/1428-B/8/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del, disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, del! 'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali»;

premesso che:

il criterio di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 2), intende prevedere, con riguardo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, la semplificazione delle procedure burocratiche considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

le lungaggini delle vigenti procedure burocratiche di concessione dei trattamenti comporta per i lavoratori e le relative famiglie di ritrovarsi per mesi senza alcun sostegno economico;

un intervento alquanto valido per ovviare al problema della tempistica è stato in passato il cosiddetto «istituto dell'anticipazione» che prevedeva, con riguardo alla cassa in deroga, che l'INPS potesse anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi con-

clusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei predetti trattamenti;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, la possibilità di prevedere meccanismi oltre che standardizzati anche di anticipazione nella concessione dei trattamenti di sostegno al reddito, al fine di garantire tempi certi nell'erogazione del trattamento medesimo e tutelare i lavoratori colpiti da crisi aziendali dallo spettro di rimanere a lungo senza alcuna copertura reddituale.

G/1428-B/9/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

all'articolo l, comma 2, lettera *b)*, del provvedimento è previsto che in via sperimentale in tutti i casi di disoccupazione involontaria si possa intervenire sul sistema dell'ASpI, rimodulando e omogeneizzando la disciplina di ASpI e Mini-ASpI, estendendo lo strumento ai soli collaboratori coordinati e continuativi, incrementando la durata massima della prestazione, solo per quei lavoratori che; hanno delle elevate anzianità contributive, ed introducendo in tal modo un ulteriore elemento di conflitto generazionale, oltre a quello previsto per il «contratto a tutele crescenti»;

riguardo a quest'ultimo aspetto, cioè alla volontà di introdurre dei massimali per le prestazioni in funzione della contribuzione figurativa, vuol dire limitare le erogazioni a tutti quei lavoratori per i quali non siano stati versati dei contributi sociali effettivi, ma solo figurativi, circostanza che si verifica in caso di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a determinate fattispecie quali cassa integrazione guadagni contratti di solidarietà, ma anche disoccupazione e mobilità;

quello dell'anzianità contributiva è peraltro un parametro del quale attualmente già si tiene per l'accesso all'integrazione salariale straordinaria, concessa soltanto ai lavoratori che hanno una anzianità di servizio in azienda pari almeno a 90 giorni;

tuttavia, nell'ottica della citata volontà di introdurre un sistema di garanzia universale, in caso di disoccupazione involontaria, che preveda tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, si potrebbe pensare ad una riduzione della severità dei criteri di accesso (per ASpI) per ampliare la platea di lavoratori tutelati, ma modulando la durata della prestazione sulla anzianità contributiva del lavoratore e in particolare,

come espressamente indicato incrementando l'attuale durata per i lavoratori che hanno una importante anzianità contributiva;

ancora nella prospettiva generale di legare le tutele del reddito alla storia contributiva dei lavoratori si colloca la volontà di introdurre dei massimali per le prestazioni in funzione della contribuzione figurativa. Ciò significa voler limitare le erogazioni nei confronti dei lavoratori per i quali non siano stati versati dei contributi sociali effettivi, ma appunto figurativi, circostanza, quest'ultima, che si verifica in caso di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a: cassa integrazione guadagni; contratti di solidarietà; ma anche disoccupazione; mobilità;

in caso di disoccupazione involontaria, la tutela non deve essere legata alla «storia contributiva» perché non c'è nulla di più discriminatorio che la storia contributiva di chi si trova privo di reddito ed in condizione di bisogno. Inoltre rapportare la durata della prestazione, compresa la Cig, alla storia contributiva del singolo è improprio, perché introdurrebbe dei criteri troppo rigidamente «assicurativi» in un ambito, quale è quello degli ammortizzatori sociali, che dovrebbe avere valore solidale;

la suddetta previsione, inoltre, sarebbe fonte di problemi gestionali per l'impresa che mal si concilierebbero con la semplificazione amministrativa e burocratica, più volte evocata dal provvedimento,

impegna il Governo

in sede di adozione dei decreti delegati, a prevedere che il sussidio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* si applichi ai lavoratori di cui alla lettera *b)* a prescindere da qualsiasi requisito di anzianità contributiva ed assicurativa.

G/1428-B/10/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei, servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;

valutati nel dettaglio i criteri ed i principi direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle delega per riformare gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria;

preso atto del criterio di cui al numero 6) della predetta lettera *b)* del citato comma 2, relativamente all'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

riscontrato che l'attuale maggioranza governativa e parlamentare antepone le esigenze degli extracomunitari alle necessità ed ai bisogni dei propri cittadini italiani, rinviando il reperimento di risorse per la soluzione della vicenda esodati e di quella dei cosiddetti «quota 96», ma stanziando nella legge di stabilità ben 187,5 milioni di euro, aggiuntivi alle risorse già assegnate a legislazione vigente, in favore di politiche assistenziali per gli immigrati;

temuto, pertanto, che la predetta eliminazione possa pertanto costituire un ulteriore canale privilegiato per gli extracomunitari a danno dei lavoratori e delle lavoratrici italiane,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, la possibilità di prevedere una canale prioritario per i lavoratori e le lavoratrici italiane nell'accesso ai servizi di carattere assistenziale.

G/1428-B/11/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega in materia di ammortizzatori sociali conferita dai commi 1 e 2 del provvedimento;

considerato il criterio di delega di cui alla lettera *d)* del comma 2 nel testo licenziato dalla Camera, relativamente alla previsione di coinvolgere i soggetti beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali;

ritenuto importante l'impiego dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali in attività socioassistenziali nel comune di residenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una disponibilità dei soggetti di cui in premessa anche per esigenze della Protezione civile nell'ipotesi di eventi calamitosi.

G/1428-B/12/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

premesso che:

il comma 3 del provvedimento, nel testo licenziato dalla Camera, contempla il riordino dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro;

il successivo comma 4 prevede, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione;

senza una puntuale e capillare revisione dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture pubbliche già esistenti ex uffici del collocamento, ora centri per l'impiego la nuova Agenzia rischia di trasformarsi in un carrozzone pubblico,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento ed in fase di stesura dei decreti delegati, il riordino e la razionalizzazione dei centri per l'impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino.

G/1428-B/13/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

i commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro;

il comma 3 indica le finalità della delega, che sarebbe finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché a garantire l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Il comma 4 individua i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega;

in considerazione dell'importanza delle politiche attive, le previsioni contenute nel *Jobs Act* rappresentano un esempio della volontà del Governo di non cambiare la difficile situazione attuale che, nei fatti, preclude la possibilità di realizzare in Italia politiche attive;

le politiche attive del lavoro sono costituite dal complesso di misure volte a favorire e promuovere l'inserimento del lavoratore nel mondo del lavoro. Le competenze su di esse appartengono soprattutto ai Centri per l'impiego, la cui riforma, non procrastinabile, avrebbe dovuto essere completata già da tempo e certamente prima che partisse la Garanzia Giovani, l'unica iniziativa degli ultimi anni, con considerevoli risorse economiche a disposizione. Purtroppo per l'incapacità dei Governi Letta e Renzi la Garanzia Giovani è inesorabilmente destinata al fallimento, come più volte denunciato, e non raggiungerà gli obiettivi che si prefiggeva;

ad eccezione delle risorse a disposizione della Garanzia Giovani, la spesa italiana per le politiche attive è inesistente rispetto a quella per le politiche passive e rispetto alle risorse investite nel resto dell'Europa. In assenza di un incremento delle risorse a favore delle politiche attive, la situazione non migliorerà, .neanche se si facesse la migliore delle riforme possibili;

dall'analisi dei dati elaborati da Eurostat risulta che la spesa dell'Italia per le politiche del lavoro è stata pari all'1,99 per cento del PIL (circa 31 miliardi di euro) nel 2012 (in crescita rispetto all'1,7 per cento del 2011), di poco superiore alla media dei 28 Paesi dell'Unione europea (1,89 per cento) e alla Germania (1,67 per cento). Tuttavia, ciò che differenzia notevolmente l'Italia dagli altri Paesi europei è la ripartizione della spesa per le politiche del lavoro tra le sue diverse componenti (servizi per il lavoro, politiche attive e politiche passive), con una spesa per politiche attive assai ridotta al confronto di quella per politiche passive (sostegni al reddito e prepensionamenti);

la spesa sostenuta nel 2011 per i servizi per il lavoro è pari solo all'1,8 per cento del totale degli stanziamenti per le politiche del lavoro nel loro complesso (pari allo 0,03 per cento del PIL nel 2011, sceso ulteriormente allo 0,025 nel 2012), del tutto fuori misura rispetto alla media dell'UE a 28 (11,2 per cento) e alla Germania (19,2 per cento). Si tratta di una spesa circa 5 volte inferiore alla media UE e 11 volte inferiore alla Germania (se noi spendiamo 500 milioni, la Germania spende 5 miliardi). Inoltre, la spesa è quasi del tutto assorbita dai costi dei Centri per l'impiego. Tuttavia, nei nostri centri per l'impiego abbiamo in tutto circa 8.600 persone, di cui 1.500 precari, mentre in Germania sono 110.000 i dipendenti pubblici che lavorano per l'agenzia del lavoro;

le politiche attive del lavoro sono un fattore cruciale per il mercato del lavoro, ma i numeri elencati fanno riflettere sul fatto che l'Italia non destina risorse minimamente sufficienti a svilupparle;

i lavoratori hanno bisogno di un continuo processo di riqualificazione, di formazione, orientamento, bilancio delle competenze, presa in carico: servono risorse umane e investimenti, che non sono previste né nel *Jobs Act*, né nella legge di stabilità;

dal momento che attualmente le risorse destinare alle politiche attive del lavoro non superano i 600 milioni di euro all'anno, servirebbe almeno triplicare lo stanziamento di tale somma,

impegna il Governo:

a stanziare, fin dal primo provvedimento utile, anche nella legge di stabilità all'esame del Parlamento, le risorse necessarie per lo sviluppo e l'esercizio effettivo di politiche attive del lavoro.

G/1428-B/14/11

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 3 reca la delega al Governo avente lo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;

il medesimo articolo, al comma 4, definisce i principi e i criteri direttivi della predetta delega, indicando, tra gli altri, la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità – di cui alla legge n. 68 del 1999 – e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, specificando l'esigenza di promuoverne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, e avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, la lettera *g)* nulla dispone con riferimento agli idonei strumenti di lavoro da mettere a disposizione dei medesimi soggetti,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei suddetti principi e criteri direttivi e al fine di facilitare l'inclusione sociale delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, che si mettano a disposizione gli idonei strumenti di sostegno, supporto e accompagnamento al lavoro.

G/1428-B/15/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

premesso che:

il comma 3 del provvedimento, nel testo licenziato dalla Camera, contempla il riordino dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro ed il successivo comma 4 prevede, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;

per migliorare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro è necessario procedere prima ad una revisione dei soggetti privati attualmente accreditati a tal fine,

impegna il Governo:

a valutare, in fase di stesura dei decreti delegati secondo il principio di cui alla lettera *n)* del comma 4 relativamente alla definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per quelle agenzie per il lavoro *ex* articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento.

G/1428-B/16/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *g)* del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di razionalizzazione e revisione delle procedure e

degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio al fine di favorime l'inclusione sociale l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 è apparsa in numerosi casi inadeguata all'obiettivo della piena integrazione ed inserimento lavorativo del disabile e recentemente – con sentenza n. C-312/11 del 4 luglio 2013 della Corte di Giustizia dell'Unione europea – l'Italia è stata condannata per essere venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente la direttiva n. 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei disabili;

in particolare, nel sanzionare l'Italia, la Corte europea ha osservato che è compito degli Stati membri impone a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici (ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione;

l'insufficienza della legge n. 68 del 1999 mette in evidenza una grave discriminazione ai danni dei disabili che si vedono negato il diritto al lavoro;

è necessario un intervento che promuova ed incentivi la assunzione e l'inserimento dei lavoratori disabili anche tramite sgravi contributi e che agiscano in maniera permanente tramite la riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale» a favore del datore che assume lavoratori disabili,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a incentivare le assunzioni dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio con sgravi contributi e la riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale» a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili.

G/1428-B/17/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei

rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1 comma 4 lettera *g)*, del disegno di legge in esame prevede tra i criteri della delega la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

considerato che:

quanto proposto dal citato articolo 1, comma 4, lettera *g)*, si riscontra anche nelle linee di intervento 1 e 2 del piano d'azione biennale sulla disabilita in corso di attuazione,

impegna il Governo:

a conformare l'attuazione, di quanto previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera *g)*, alle linee 1 e 2 del piano d'azione biennale sulla disabilità.

G/1428-B/18/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1 comma 4 lettera *g)*, del disegno di legge in esame prevede tra i criteri della delega la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabiIità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

merita particolare attenzione la tutela dei lavoratori invalidi che si assentano per motivi di salute dal luogo di lavoro, ai quali viene effettuata una ritenuta economica relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia;

considerato che la normativa attuale esclude da tale ritenuta economica le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'lnail, a ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, affetti da patologie gravi e invalidanti e di quelli ai quali è riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità, che si assentano dal lavoro per motivi di salute assicurando loro lo stesso regime giuridico previsto per i soggetti che si sottopongono alle terapie salvavita.

G/1428-B/19/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo l, comma 4, lettere *r)* e *n)* del disegno di legge in esame reca disposizioni circa la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, nonché degli operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria (anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati) al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego nonché la previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere ad una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito;

considerato che:

è nota la necessità di riformare e di rendere più efficienti i centri per l'impiego, i cui servizi sono carenti e spesso non idonei a contrastare l'attuale grave crisi economica e occupazionale. Le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l'impiego dipendono, in particolare, dall'assenza di idonei standard minimi di prestazione dei servizi nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione, del proprio percorso professionale e lavorativo. Queste attività, che hanno lo scopo di orientare l'individuo e di stabilire un progetto per il reinserimento al lavoro, devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze;

a tale riguardo, i dati emersi da un'indagine svolta nel 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa al livello di istruzione dei dipendenti dei centri per l'impiego rileva, per l'appunto, la bassa percentuale di dipendenti che hanno completato un percorso di laurea e di *post* laurea, con una divergenza significativa dei dati percentuali tra le regioni;

dunque, nella riforma dei centri per l'impiego obiettivo fondamentale deve essere quello di adottare misure che agiscano sulIa qualità delle prestazioni offerte, nell'ambito delle quali il personale deve essere in grado di favorire efficacemente l'incontro tra offetta e domanda di lavoro garantendo standard minimi di prestazioni,

impegna il Governo:

a stabilire le specifiche competenze e i titoli abilitanti che deve possedére il personale che svolge i servizi orientati alla persona e la gestione dell'insieme dei sistemi e delle procedure destinate al supporto e all'orientamento al lavoro ai fini del ricollocamento degli iscritti nel mercato del lavoro.

G/1428-B/20/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *n)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, nonché degli operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria (anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati) al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

l'articolo 1, comma 6 lettera *i)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la già prevista dorsale informativa unica e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

considerato:

– il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante disposizioni in materia di «Codice dell'amministrazione digitale»;

– la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 1180 a 1185 recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie su dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato;

– il decreto legislativo n. 81 del 2008 recante disposizioni in materia di «Attuazione delParticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

– il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

– la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma italiano, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio del 2 giugno 2014;

al fine di:

– favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze;

– favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche;

– implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino;

– collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

– pianificare l'integrazione del Libretto formativo del cittadino nella costruzione di un fascicolo personale elettronico, base di dati su salute e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione;

– consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali nei limiti di quanto è previsto dalla legge;

– favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro;

– fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della Pubblica amministrazione;

– fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche;

– agevolare la definizione di politiche pubbliche,

impegna il Governo a:

interconnettere tutte le banche dati disponibili, quali: anagrafi comunali, servizi socio-assistenziali dei comuni, banche dati comunali, INPS, INAIL, ARPA, ASL, Agenzia delle entrate, soggetti concessionari di pubblico servizio; istituti scolastici di ogni ordini e grado; Università, enti di alta formazione, centri di formazione accreditati secondo la normativa vigente, centri per l'impiego, uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; prevedendo diversi gradi di accesso per ciascun ente utilizzatore;

rendere il dato disponibile in tempo reale al fine di selezionare specifici bacini di utenza e di sviluppare servizi a misura della persona.

G/1428-B/21/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

considerato:

le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze formali, non formali e informali;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente dell'8 dicembre 2006;

la raccomandazione del Parlamento europeo é del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 1180 a 1185 recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie su dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni»;

la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di interoperabilità e scambio dei dati;

al fine di:

registrare in formato elettronico tutte le abilità e le competenze acquisite nel corso dell'istruzione, della formazione e dell'esperienza lavorativa del cittadino;

integrare il *curriculum vitae*;

favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; consentire ai datori di lavoro di colmare i posti vacanti; inserire l'Italia in un più ampio contesto europeo,

impegna il Governo:

a istituire il «Fascicolo personale elettronico del cittadino» nel quale sono indicate le informazioni inerenti alle competenze del cittadino, acquisite in ambito formale, non formale e informali, certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle università, dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro e l'esperienza lavorativa del cittadino;

a rendere effettiva l'interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino.

G/1428-B/22/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-8),

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)* del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

l'articolo 1, comma 6 lettera *i)* del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la già prevista dorsale informativa unica e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente,

considerato:

le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92;

la raccomandazione del Consiglio europeo, del 2 giugno 2014, sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 1180 a 1185, recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie su dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni»;

la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in materia di interoperabilità e scambio dei dati,

al fine di:

garantire un ampio riconoscimento delle competenze;

favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino;

semplificare la stesura del piano formativo individuale del cittadino e dell'apprendista; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie,

impegna il Governo:

ad istituire il registro nazionale delle qualifiche al fine di garantire un ampio riconoscimento delle competenze, convergere verso gli standard europei, implementare il fascicolo elettronico del cittadino e il piano formativo elettronico dell'apprendista.

G/1428-B/23/11
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

l'articolo 1, comma 6 lettera *i)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la già prevista dorsale informativa unica e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente,

impegna il Governo a valutare la possibilità, anche nel rispetto delle competenze regionali, di assumere iniziative volte a:

istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);

definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il Sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;

al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, definire:

a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di una apposita area *web* del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;

al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano informatico individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;

assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2) comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/1428-B/24/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

i commi 5 e 6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) fissa alcuni principi fondamentali, prevedendo la tutela della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali i sicure e sa-

lubri. Partendo da tali principi costituzionali, la giurisprudenza ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all'incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre;

il quadro normativo che disciplina la materia della salute e sicurezza sul lavoro è articolato e complesso essendo stato oggetto di molteplici interventi legislativi che hanno trovato un punto di sintesi e di riordinamento nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con cui, in attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, si è dettata la normativa quadro per il riassetto e la riforma delle nonne vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si erano succedute negli anni;

gli interventi recati dal decreto legislativo sono stati profondi e importanti a fronte di continui fatti tragici, emblematici del perdurare di gravi infortuni sul lavoro, frutto spesso di procedure di sicurezza mai seguite o della violazione di regole elementari di prudenza, sia nella grande che nella piccola impresa;

uno degli aspetti particolarmente positivi ed apprezzabili del decreto legislativo n. 81 del 2008 consiste, come già indicato, nell'aver dettato un quadro normativo organico e unitario, che richiede un radicamento diffuso della cultura della prevenzione e un impegno costante e coordinato delle istituzioni e dei soggetti che, da versanti diversi (responsabili aziendali del personale, consulenti per la sicurezza, dirigenti e operatori sindacali), sono impegnati in tale delicato settore;

inoltre, l'esigenza di riformare e razionalizzare il quadro normativo di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha tratto origine dal fatto che, a distanza di oltre un decennio dall'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il processo di produzione legislativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro in pratica non si era mai fermato. In particolare, il legislatore italiano si è trovato di fronte ad una notevole produzione normativa di fonte comunitaria ed ha continuato nel corso degli anni a recepire nell'ordinamento interno quanto prodotto in sede europea. Tutto ciò non soltanto ha comportato una produzione normativa che ha aggiornato o integrato le norme già inserite nel decreto legislativo n. 626 del 1994, ma ha dato vita ad una serie di discipline settoriali che si sono aggiunte alla disciplina-quadro per garantire la protezione e tutela, soprattutto su base preventiva, dei lavoratori esposti a rischi specifici, ad esempio ad agenti o lavorazioni pericolose;

pertanto, il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro è stato caratterizzato da un'integrazione tra previgente diritto interno e disciplina di origine comunitaria in un nuovo assetto che, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni Novanta, ha continuato a conoscere negli anni un progressivo ampliamento;

inoltre, l'impatto della disciplina comunitaria ha portato ad una profonda trasformazione della normativa applicabile alle diverse attività produttive e della sua ispirazione di fondo, con l'emergere in primo piano di una logica basata sulla prevenzione degli infortuni piuttosto che sulla tutela risarcitoria del lavoratore, che si esplica tra l'altro attraverso un'at-

tività informativa e formativa cui i lavoratori e gli imprenditori sono chiamati a partecipare e collaborare attivamente;

le profonde modificazioni all'impianto normativo determinate dall'impatto della nuova legislazione di origine comunitaria sul previgente diritto interno, nell'offrire risposte più moderne ed efficaci ai problemi della sicurezza, hanno peraltro determinato difficoltà «di transizione», legate alla modificazione dello spirito di fondo dell'azione per la sicurezza imposta a imprenditori, lavoratori e autorità di controllo, alla oggettiva complessità normativa che ne è risultata, nonché ai tempi e alle modalità per la sua attuazione a livello secondario e per la sua concreta applicazione;

anche per tali motivi, il sistema delineato è apparso talvolta connotato da scarsa effettività: il campo della sicurezza sul lavoro è infatti caratterizzato da una non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo;

a solo un anno di distanza dall'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il Governo era nuovamente intervenuto esercitando la delega per le disposizioni integrative e correttive già previste dalla medesima legge di delega, adottando il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009;

durante l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo (Atto n. 79), assegnato nel corso della XVI legislatura alle Commissioni riunite XI e XII, sono stati raccolti contributi delle parti sociali e degli altri organismi interessati ed è emersa anche in quella sede la necessità di procedere ad una manutenzione organica della disciplina di cui al decreto n. 81 del 2008 come corretto ed integrato dal successivo decreto legislativo n. 106 del 2009, al fine di colmare le lacune e i problemi riscontrati all'esito della prima fase di applicazione;

nonostante gli interventi correttivi e integrativi recati dal decreto legislativo n. 106 del 2009, ulteriori modifiche sono state successivamente apportate al decreto legislativo n. 81 del 2008 con successivi provvedimenti. Tali interventi di modifica, a volte proposti come misure di semplificazione hanno prodotto un indebolimento dell'impianto normativo con effetti negativi sulla effettiva tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;

il fatto che i commi 5 e 6 rechino una delega al Governo per la semplificazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, senza nessun principio o criterio direttivo, suscita notevoli preoccupazioni, essendo fondato il rischio che il testo unico perda la sua organicità e venga ulteriormente indebolita la necessità di praticare la prevenzione nei luoghi di lavoro;

se a distanza di cinque anni dalla entrata in vigore del testo unico, si dovesse ritenere necessario procedere ad ulteriori manutenzioni sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, occorrerebbe prima verificare quale sia lo stato di attuazione coinvolgendo tutte le parti sociali,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo con le parti sociali per verificare se e quali interventi di manutenzione operare sul testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81, assicurando il rispetto del principio della preminenza della prevenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e mettendo la tutela della vita umana e della dignità dei lavoratori innanzi ad ogni scelta che si intenda operare, non cedendo a logiche mercantilistiche e di profitto.

G/1428-B/25/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettere *a)* del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

impegna il Governo:

ad assicurare sull'intero territorio nazionale l'utilizzo esclusivo in materia di certificazione delle assenze dal lavoro per malattia, della certificazione in formato elettronico, evitando che si continui a mantenere in essere sia l'invio dei medico all'INPS della certificazione digitale e la presentazione della certificazione cartacea al datare di lavoro da parte della lavoratrice o lavoratore come ancora accade in alcune situazioni.

G/1428-B/26/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

all'articolo 1, comma 6, la lettera *f)* prevede la revisione del regime delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed

in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita. In questo ambito si prevede anche la valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

per quanto riguarda, più in generale, i benefici riconosciuti dall'ordinamento a seguito di una corretta applicazione delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, la legge ha introdotto un regime premiale con la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

tale regime non va ovviamente valorizzato, perché le leggi, soprattutto quelle così importanti come quelle sulla sicurezza sul lavoro, si rispettano a prescindere e non dietro la promessa di un premio, semmai occorre introdurre nuove ipotesi tipiche di ricorso giudiziario da parte delle organizzazioni sindacali per la repressione della condotta antisindacale da rendere attivabili anche in caso di violazioni amministrative quali lavoro nero, appalti abusivi, mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza, con facoltà di transigere identificando percorsi di graduale ritorno verso la legalità che, se rispettati, evitino la comminazione delle sanzioni,

impegna il Governo

in sede di adozione dei decreti legislativi allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, a sostituire la previsione, nell'ambito del regime sanzionatorio, di una valorizzazione degli istituti di tipo premiale con nuove ipotesi tipiche di ricorso giudiziario da parte delle organizzazioni sindacali per la repressione della condotta antisindacale da rendere attivabili anche in caso di violazioni amministrative quali lavoro nero, appalti abusivi, mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza.

G/1428-B/27/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle, politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di delega contenuti nel comma 7 del provvedimento»;

premesso che:

il comparto delle regioni negli ultimi anni è quello che ha subito i maggiori tagli di risorse finanziarie sia in termini assoluti che in termini relativi, operati da parte dello Stato centrale che ha scaricato sugli enti territoriali la gran parte dei provvedimenti di revisione della spesa;

nonostante si stia sperimentando almeno sui fondi sanitari un criterio di ripartizione basato sui costi standard, in tutti gli altri settori di competenza regionale poco o nulla è stato fatto al fine di operare una ricognizione completa delle efficienze e delle inefficienze, con il risultato che i tagli sono stati imposti in maniera lineare a regioni virtuose e meno virtuose, con il risultato grottesco di penalizzare di più chi già operava con responsabilità e quindi senza margini di ulteriore risparmio;

in attesa della messa a punto completa e dell'applicazione del federalismo fiscale basato sui costi e sui fabbisogni standard, è necessario utilizzare da subito un metodo teso a premiare, nel trasferimento di fondi alle regioni al fine di attuare politiche attive del lavoro, gli enti che hanno attuato nel tempo una organizzazione efficiente;

impegna il Governo:

a favorire le amministrazioni maggiormente virtuose nei trasferimenti erariali da destinare a politiche attive e passive del lavoro premiando quelle che evidenziano un rapporto tra numero dei dipendenti e numero dei residenti inferiore alla media nazionale.

G/1428-B/28/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

il provvedimento al comma 7 chiede al Governo di intervenire a riformare i contratti di lavoro attualmente esistenti. Tra questi vi è il contratto di apprendistato che è stato disciplinato in maniera organica da parte del decreto legislativo n. 167 del 2011, su cui già più volte il Governo e il legislatore sono intervenuti, indebolendone rimpianto;

da ultimo con il decreto-legge n. 34 del 2014, è stato previsto che nell'apprendistato l'obbligo della forma scritta rimane per il contratto e per il patto di prova, mentre il piano formativo individuale può essere formulato in maniera sintetica e inserito nel contratto;

con tale ultima previsione si è determinato uno snaturamento del contratto di apprendistato, marginalizzando il ruolo e l'importanza della formazione, che è la ragione stessa di questo contratto. L'azienda può

più facilmente sfruttare il lavoro di un apprendista che comporta vantaggi in termini fiscali e di salario;

il decreto-legge n. 34 del 2014 ha anche soppresso la condizione che legava la possibilità di assumere nuovi apprendisti, alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nelle aziende che occupino almeno 10 dipendenti;

in base alla nuova previsione legislativa la condizione rimane applicabile esclusivamente e solo parzialmente alle aziende che occupano almeno 30 dipendenti, le quali devono assicurare la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Esse nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, devono aver assunto almeno il 20 per cento degli apprendisti il cui contratto di apprendistato sia terminato;

con il decreto-legge n. 34 del 2014 si era anche tentato di sopprimere la formazione pubblica (interna o esterna all'azienda), che prima era obbligatoria, che consente di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda. Con il decreto-legge n. 34, la formazione è rimasta obbligatoria solo se le regioni provvedono «a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica»;

le modifiche apportate, in appena tre anni dall'adozione del Testo unico che disciplina il contratto di apprendistato, rivelano non un intento semplificatorio, ma il tentativo in atto già da tempo, di trasformare tale forma di contratto nel nuovo contratto modello per lo sfruttamento del lavoro precario e non finalizzato realmente alla formazione di lavoratrici e lavoratori, facendo venire meno la sua natura di contratto a causale mista (formativa e lavorativa);

il contratto di apprendistato stenta a decollare come contratto a causale mista. Si tende erroneamente ad ascrivere la disaffezione per tale contratto agli «appesantimenti» introdotti dalla riforma Fornero del mercato del lavoro, la quale è intervenuta sul regime della durata, sul numero complessivo degli apprendisti in servizio e sul regime delle conferme dei lavoratori apprendisti. Si tratta di accuse infondate, perché il trend negativo va avanti da svariati anni prima; i dati del bilancio ISFOL, INPS e Ministero del lavoro diffusi il 17 aprile 2014 rivelano che se dal 2011 al 2012 il numero di contratti è calato del 4,6 per cento (469.855 in tutto), il trend decrescente continua dal 2008. Nel 2008 gli apprendisti erano 645.385 unità (con una diminuzione di 175 mila unità rispetto al 2012);

un confronto meramente numerico mostra che in Germania ogni anno i contratti di apprendistato sono 1.5 milioni. Il confronto, tuttavia, non può andare più in là dei numeri, essendo sostanziali le differenze del mercato e dell'organizzazione del lavoro nei due Paesi; in Italia vanno particolarmente male i contratti di apprendistato tra i minori e nella fascia di lavoratori tra i 15 e 29 anni, che sono quelli ai quali – paradossalmente – tale contratto serve maggiormente;

lo scarso ricorso all'apprendistato ha diverse ragioni, nonostante la recente disciplina organica introdotta nel 2011, abbia previsto significativi sgravi fiscali e incentivi normativi. Le regioni hanno ridotto le risorse per la formazione; l'offerta formativa pubblica si è ridotta dell'1,4 per cento tra il 2011 e il 2012. Solo 3 apprendisti sui 10 (31 per cento) hanno preso parte a interventi formativi organizzati da regioni e province autonome (si scende al 13 per cento nel sud e si sale al 43,5 per cento nel nord). Le risorse stanziate dalle regioni nel 2012 sono scese a 161 milioni, pari a meno 15,8 per cento. In alcune regioni, inoltre, non tutti i contratti di apprendistato sono ancora stati normativi per la parte di competenza regionale,

impegna il Governo:

a contrastare, con i decreti delegati, il tentativo di trasformare il contratto di apprendistato in uno strumento per sfruttare i vantaggi fiscali e contributivi che esso assicura, riducendo o facendo scomparire la componente formativa e creando ulteriore precariato;

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di ridisciplinare nei decreti delegati l'obbligo di mettere per iscritto il piano formativo individuale, nel senso di escludere che esso possa trasformarsi nelle ripetizioni di mere clausole di stile o sterili precetti *standard*;

a individuare, insieme con le regioni, risorse necessarie per assicurare la formazione pubblica

a favore degli apprendisti, riportando gli stanziamenti almeno ai livelli del 2008 e rivendendo l'efficacia dei piani formativi;

a svolgere un esame delle disposizioni e prassi in materia di ispezioni e controlli ai datori di lavoro con riferimento ai lavoratori apprendisti, sviluppando, insieme con le patti sindacali e con esperti del settore, protocolli e *standard* per verificare l'eventuale abuso del contratto, mirato a sfruttare il lavoro degli apprendisti perché economicamente più conveniente e non già a realizzare la indispensabile formazione del lavoratore e della lavoratrice

---

G/1428-B/29/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

il provvedimento in esame, approvato con voto di fiducia dal Senato ed esaminato in sede referente dalla Commissione XI (Lavoro) della Camera dei deputati, appare nel complesso un testo assai pericoloso sia

sotto il profilo della tutela e della protezione sociale dei lavoratori, sia e conseguentemente sotto il profilo del rilancio delle attività di sviluppo industriale del nostro Paese, perché omette di indicare in modo chiaro e preciso la via da seguire per riformare l'articolo 18 della legge n. 300/1970 in merito alle sanzioni per i licenziamenti individuali illegittimi e neppure parla di quelli collettivi;

si segnala in particolare, il comma 7 dell'articolo l della delega ove si prevede esplicitamente che il Governo adotti (entro 6 mesi) «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro». In buona sostanza, non viene introdotta la previsione di un «codice semplificato per il lavoro» che corrisponda alla realizzazione di un «testo unico del lavoro». Si parla, invece, di «testo organico semplificato», ove proprio l'organicità e la semplificazione sono in grado di consentire all'Esecutivo non tanto di riordinare, recuperando, l'attuale normativa in materia di rapporti di lavoro, ma piuttosto di poterla riscrivere integralmente seppur nel rispetto della regolazione dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali, oltre che dei principi e dei criteri direttivi della stessa legge delega, nell'ambito dei quali può senza dubbio riscontrarsi uno spazio di intervento particolarmente ampio per l'Esecutivo teso a diminuire le tutele oggi previste dall'articolo 18 della legge n. 300/1970;

non è un caso che il provvedimento in esame, di fatto, non menzioni espressamente l'articolo 18 ma neanche definisca i limiti specificamente individuati per circoscrivere l'intervento su tale norma che disciplina il quadro regolatorio delle sanzioni incombenti sui datori di lavoro per i licenziamenti nulli e illegittimi;

inoltre, fra i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati nella redazione del codice semplificato la lettera *b)* del comma 7 dell'articolo 1 della delega si prevede la promozione del contratto a tempo indeterminato quale «forma privilegiata di contratto di lavoro», con l'impegno a renderlo «più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto», con riferimento agli «oneri diretti e indiretti»;

al riguardo si segnala che proprio su questo passaggio finale del provvedimento in esame potrebbe agganciarsi perfettamente l'intervento sulla rimodulazione del sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali illegittimi, considerato che nell'ambito degli oneri indiretti connessi o comunque derivati dalla gestione dei rapporti di lavoro e dall'amministrazione del personale figurano proprio i «costi» relativi al contenzioso in materia di licenziamento individuale e i profili economici – indennizzo, risarcimento, indennità sostitutiva – attinenti alla stabilità dei rapporti di lavoro conseguente al regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti;

anche su questo punto, l'Esecutivo, stando a quanto previsto dal provvedimento in esame, potrà ampiamente modificare i contenuti dell'attuale articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori fino a restringere in modo particolarmente rilevante i casi di reintegrazione del lavoratore licenziato e a ridurre gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento;

come chiaramente espresso nell'ambito della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, con riferimento al provvedimento in esame si deve sollevare più di un dubbio per quanto attiene alla compatibilità costituzionale, trattandosi di un testo di legge di delega al Governo talmente ampio e al contempo privo di contorni chiari e definiti;

sotto tale profilo si segnala come l'articolo 76 della Carta Costituzionale indichi i limiti entro i quali il Governo può essere delegato ad esercitare la funzione legislativa, stabilendo che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri difettivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

la Corte costituzionale si è più volte posizionata in una censura sulla costituzionalità dei decreti delegati per estraneità della disciplina regolatoria stabilita nel decreto delegato in raffronto con l'oggetto della delega (sentenze n. 503 del 18 novembre 2000 e n. 212 de118 giugno 2003), come pure per l'estraneità dell'oggetto rispetto ai contenuti della delega (sentenze n. 251 del 17 luglio 2001 e n. 170 del 17 maggio 2007);

con tutta probabilità, il provvedimento in esame, non avendo ricevuto specifiche puntualizzazioni sul tema delle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori neanche durante l'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, potrebbe produrre un pesante contenzioso costituzionale attivabile da qualsiasi giudice che venga chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento individuale;

nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in esame presso la Commissione Lavoro sono state apportate talune modifiche al testo trasmesso dal Senato che, pur tuttavia e con tutta evidenza, non rispondono alla soluzione delle criticità esiziali che caratterizzano l'impianto complessivo del provvedimento;

in particolare, con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell'ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;

a tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a «specifiche fattispecie»;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo parlare di licenziamenti disciplinari per «specifiche fattispecie» non ha alcun senso. Il disciplinare, infatti, può verificarsi per innumerevoli fatti specie che vanno dal litigio con il collega dentro e al di fuori del posto di lavoro, all'incompatibilità caratteriale con i propri superiori o con il proprio datore di lavoro, al furto sul luogo di lavoro eccetera;

per quanto riguarda, invece, la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre, è stata prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

per quanto concerne la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimprenditorialità, è stata introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative tese ad evitare il rischio di un pesante e costosissimo contenzioso che la presumibile incostituzionalità del provvedimento in esame potrebbe provocare, soffocando al contempo qualsiasi iniziativa imprenditoriale di operare nuove assunzioni;

ad adottare ogni iniziativa normativa tesa a valorizzare la conciliazione vita-lavoro come principio fondamentale che guida il datore di lavoro, pubblico o privato, nell'esercizio del potere organizzativo dell'azienda, per consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di accrescere il proprio benessere .ed alle imprese di ridurre i propri costi e di beneficiare di una maggiore produttività dei dipendenti e delle dipendenti nonché di incrementare le assunzioni e di sostenere l'occupazione;

ad adottare ogni iniziativa normativa tesa a sostenere in particolare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

G/1428/B/30/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 7 del disegno di legge in esame:

a) alla lettera *b)* reca disposizioni volte a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

b) alla lettera *c),* reca la previsione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio nonché disposizioni in materia di cessazioni del rapporto di lavoro;

considerato che:

si rende necessario rafforzare la tutela dei lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro in caso di mancata trasformazione del contratto a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, incrementando la quota del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

impegna il Governo:

a disciplinare la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato riconoscendo un aumento della quota del trattamento di fine rapporto per queste categorie di lavoratori.

G/1428/B/31/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame:

a) al comma 7, le lettere *b)* e *c),* recano disposizioni in materia di riordino dei contratti di lavoro;

b) al comma 13, viene disposto l'obbligo, per il Sistema permanente di monitoraggio e valutazione (istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012), di monitorare in maniera permanente gli effetti degli interventi di attuazione del provvedimento in esame;

considerato che:

le situazioni di disagio lavorativo sono in costante aumento: una percentuale compresa tra il 50 e il 60 per cento delle giornate lavorative perse in un anno è correlata allo stress lavorativo;

secondo studi condotti dalla «European Agency for Safety ànd Health at Work» sono cinque le aree di variabili che rendono emergenti i rischi psicosociali: 1) l'utilizzo di nuove forme di contratto di lavoro (contratti flessibili) e l'incertezza e l'insicurezza del lavoro stesso; 2) forza lavoro sempre più vecchia per mancanza di adeguato *turn over*; 3) alti carichi di lavoro; 4) la tensione emotiva elevata; 5) le interferenze e squilibrio tra lavoro e vita privata;

il ricorso a forme di contratto di lavoro a tempo determinato e flessibile costituisce dunque il primo fattore di rischio per il lavoratore;

è necessario conoscere e monito rare i fattori lavorativi di stress ed in particolare lo stress derivante dall'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile e le conseguenze sulla qualità della vita e sul benessere psicosociale del lavoratore anche al fine di prevenire pesanti ricadute economiche sulle aziende e sulle economie nazionali derivanti dal rischio psicosociale di stress che subisce il lavoratore precario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) una Commissione di analisi e studio formata da esperti per le finalità di monitoraggio, contrasto e prevenzione delle conseguenze sulla qualità della vita, dei fattori lavorativi di stress e sugli effetti derivanti dalla condizione sociale di lavoratore assunto a tempo determinato e flessibile.

G/1428/B/32/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1, comma 7, lettera *c),* del disegno di legge in esame si prevede, per le nuove assunzioni, l'istituzione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio nonché l'esclusione per i licenziamenti economici della possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo econo-

mico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento

considerato che:

l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto la possibilità di stipulare contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, facilitando, tra le altre cose, i licenziamenti dei lavoratori;

tale norma mette in discussione la legislazione del diritto del lavoro e indebolisce il quadro di tutele sancite nei contratti collettivi, violando, di fatto, l'accordo interconfederale unitario del 28 giugno 2011, che definisce la gerarchia delle fonti contrattuali e i riferimenti alla titolarità dei soggetti sindacali a negoziare, nonché le regole di validazione dei contratti previste nell'accordo, annullando i riferimenti per misurare la rappresentatività dei soggetti sindacali;

in sostanza, vi un è palese svilimento dei diritti fondamentali del lavoratore, compreso il licenziamento senza giusta causa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 1, comma 7, lettera *c),* del disegno di legge in esame, un apposito provvedimento volto all'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G/1428-B/1/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

la proposta di legge in esame si pone l'obiettivo di incidere in modo sostanziale sul diritto del lavoro e sui diritti dei lavoratori, continuando la stagione dello smantellamento dello Statuto dei lavoratori, proprio nel bel mezzo di una crisi economica e del sistema produttivo senza precedenti, quando più forte è la necessità di tutele e garanzie dei lavoratori;

le disposizioni della proposta di legge evidenziano, inoltre, una assenza quasi completa del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nei processi che porteranno all'adozione dei decreti delegati, in continuità

con i provvedimenti dei precedenti governi della destra e del Governo in carica, che fanno carta straccia delle relazioni sindacali e dimostrano la volontà di avocare al Governo la rappresentanza diretta dei lavoratori, in violazione della Costituzione;

già con la cosiddetta «manovra-*bis*», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale, cosiddetti «contratti collettivi di prossimità»; in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

l'articolo 8 citato è intervenuto, quindi, a modificare la gerarchia delle fonti tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali e la legittimazione dei soggetti negoziali;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, che prevede una soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti. Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 nell'attico lo 8 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

l'articolo 8 citato incidendo sulla gerarchia delle fonti contravviene, innanzitutto, all'articolo 39 della Costituzione con il rischio di lacerare le norme sulle relazioni dei contratti di lavoro e dei rapporti industriali, oltreché a porsi in totale contrasto con le norme comunitarie che, diversamente, impongono la parità di trattamento fra organizzazioni sindacali;

così facendo, il Governo dell'epoca ha voluto invadere la sfera negoziale a cui l'accordo del giugno del 2011 voleva dare risalto, imponendo, con una norma di legge, un principio di rappresentatività più ampio e svincolato di quello concordato fra le parti, riconoscendo maggiore forza alla contrattazione cosiddetta di «prossimità», che in questo modo può operare in deroga sia alla legislazione vigente (legge n. 300 del 1970, cosiddetto «Statuto dei lavoratori») che a quanto stabilito dal contratto nazionale, il tutto con l'avvallo della controparte datoriale che, facendo ricorso alla contrattazione aziendale, intravede la possibilità di avere meno vincoli sul futuro delle relazioni sindacali, oltreché in materia di licenziamenti;

con tale norma, infatti, è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la possibilità di una deroga generalizzata ed illimitata ai diritti minimi stabiliti per legge. Non è più necessario stipulare un accordo, di estensione nazionale, ma in ogni porzione di territorio, anche piccolissima, e perfino in ogni singola azienda, diventa lecito ciò che ieri non era consentito, travolgendo ò eliminando garanzie acquisite in passato;

altro punto fondamentale della norma è la previsione della facoltà di stipulare accordi in deroga alla legge anche per quanto concerne la cessazione del rapporto di lavoro, visto che il testo normativo riferisce espressamente di intese sindacali che abbiano ad oggetto le «conseguenze» del recesso dal rapporto stesso;

si rileva altresì che la norma presenta una variegata serie di problemi interpretativi che potrebbero inficiarne l'effettiva utilizzabilità. Innanzitutto sono previsti per i contratti collettivi di prossimità «vincoli di scopo». Detti accordi, infatti, devono essere finalizzati «alla maggiore occupazione» ed alla «crescita dell'occupazione», che la norma, così formulata, pare ritenere condizioni essenziali per l'adozione dei suindicati patti: dunque sarà ammissibile la stipula ex articolo 8 solo in ragione di incrementi di produttività ed occupazione;

il problema, partendo dalla complessa ampiezza e genericità delle espressioni adottate dallo stesso Governo, nasce laddove si pensi ai potenziali contenziosi promossi dai lavoratori che, licenziati sulla base della disciplina prevista dall'accordo aziendale, potrebbero chiedere giudizialmente l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori eccependo che il contratto aziendale non abbia prodotto un reale aumento dell'occupazione della produttività. Si tratterà in tal caso di una questione da gestire in sede giudiziale, ma che presenta indubbie e notevoli problematiche;

un'ulteriore fonte di controversie potrebbe sorgere dal necessario rispetto dei vincoli comunitari espressamente previsto dal testo normativo. il problema più immediato sarà dato dal lavoratore che, potendo adire il giudice nazionale, invochi il rispetto del diritto comunitario, situazione in cui si riproporranno tutte le difficoltà di conoscibilità e corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative al fine di abrogare l'articolo 8 del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G/1428/B/33/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (decreto Poletti) in materia di «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la

semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», ha introdotto disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine) in un'ottica che la rubrica chiama di «semplificazione», ma che nella sostanza ha comportato lo snaturamento del contratto a termine;

la proposta di legge in esame si prefigge l'obiettivo di introdurre il contratto a tempo indeterminato a tutele progressive e a rivedere le altre tipologie contrattuali attualmente in essere, al fine di razionalizzarle e ridurle di numero;

tale intervento non potrà prescindere dalla revisione del contratto, a tempo determinato, al fine di recuperare la sua natura e impedire un ricorso ad esso in maniera abusiva;

il decreto Paletti ha innalzato da 12 a 36 mesi la durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione; ha previsto che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datare può essere fino al 20 per cento del personale complessivo impiegato a tempo indeterminato; infine, ha previsto che un contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di cinque volte in 36 mesi;

sono numerose le storie di lavoratrici e lavoratori che hanno avuto più rapporti di lavoro con la stessa impresa fino ad un massimo di 36 mesi, in parte senza causale e in parte con causali che variavano, pur non cambiando l'attività lavorativa svolta. Nonostante la proroga del contratto a tempo determinato, molto spesso i lavoratori non ottengono che il loro rapporto di lavoro venga stabilizzato, dopo i 36 mesi, con un contratto a tempo indeterminato l'esperienza del mondo del lavoro, sempre più precarizzato, dimostra che il ricorso a forme di contratti, come quello a tempo determinato, non porta ad un aumento dei posti di lavoro, né ad una maggiore stabilizzazione degli stessi. Secondo l'*Employment Outlook* dell'OCSE, del settembre 2014, in Italia la quota di neo assunti con un contratto precario è al 70 per cento, «una delle più elevate tra i Paesi Ocse»;

il contratto a termine oggi vigente in Italia contraddice la direttiva europea che lo regola e contraddice il principio di legge secondo cui «la forma comune di rapporto di lavoro è quello a tempo indeterminato»;.

la richiamata direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato è stata recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

l'articolo 1 della direttiva 1999/70 stabilisce che essa persegue lo scopo di «attuare l'accordo quadro (...), che figura nell'allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE);

il terzo comma del preambolo dell'accordo quadro recita:

«Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro ap-

plicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli, dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori»; il punto 10 delle considerazioni generali dell'accordo quadro stabilisce che:

«10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale»;

la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, rubricata «Principio di non discriminazione», così prevede:

«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;

la clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», dispone quanto segue:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le patti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) devono essere considerati «successivi»;

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»;

si deve ricordare che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro intende attuare uno degli obiettivi perseguiti dall'accordo, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (vedi sentenze Adeneler e a., cit., punto 63; del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C-378/07 a 0380/07, Racc. pag. 1-3071, punto 73, nonché del 26 gennaio 2012, Kiiciik, 0586/10);

detta disposizione dell'accordo quadro impone, quindi, agli Stati membri, per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure in essa enunciate qualora il diritto nazionale non preveda norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da *a)* a *c)* di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (vedi citate sentenze Angelidaki e a., punto 74, nonché Kuciik, punto 26);.

il decreto-legge Poletti, innalzando da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione e prevedendo la possibilità di prorogare fino ad un massimo di cinque volte in 36 mesi tal contratto, ha previsto un rispetto di natura puramente formale della clausola 5 dell'Accordo quadro, non prevedendo criteri oggettivi e trasparenti atti a verificare se il rinnovo dei contratti (troppi e in un tempo troppo lungo) e, soprattutto, la mancanza di causa (generalizzata in ogni settore produttivo e impresa, senza limitazioni) siano compatibili con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro;

oltre a esporre l'Italia al rischio dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con le conseguenze sul piano economico e procedurale che questo può comportare, il decreto-legge Poletti ha peggiorato la condizione dei lavoratori italiani,

impegna il Governo:

a rivedere il contratto a tempo determinato, provvedendo a eliminare il ricorso ad esso in assenza di causali; a eliminare la possibilità di rinnovi dei contratti a termini per la stessa mansione svolta, stabilendo che in tal caso il contratto si considera a tempo indeterminato, con le garanzie oggi previste per tali contratti, aggravando le sanzioni per i casi di ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato.

G/1428/B/34/11

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 7, reca la delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva;

la lettera *c)* del predetto comma, tra i criteri e principi direttivi, indica per i licenziamenti economici l'esclusione della possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio, nonché la limitazione del diritto alla reintegrazione per i licenziamenti nulli e discriminatori e per specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, e prevedendo tempi certi per il licenziamento,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega, fermo restando il diritto alla reintegrazione nel caso di licenziamenti nulli e discriminatori, a prevedere l'esclusione del medesimo diritto per le specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, indicate nella predetta lettera *c)*.

G/1428/B/35/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

La Commissione 11 del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia ai riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1, comma 7, lettera *c),* del disegno di legge in esame si prevede, per le nuove assunzioni, l'esclusione per i licenziamenti economici della possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,

prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della nonna richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per tutte le ipotesi di licenziamento così come stabilito all'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

G/1428-B/36/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428-B);

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, lettera *d)* del disegno di legge in esame reca un criterio di delega, volto al rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

considerato che:

l'articolo 4 della legge n. 53 del 28 marzo 2003, e successive modifiche riportate all'articolo 5 della legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede per tutti gli studenti delle scuole secondarie di ogni ordine che abbiano età compresa tra i 15 e i 18 anni, la formazione attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare di aumentare le possibilità per tutti gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età, di svolgere l'alternanza scuola-lavoro, al fine di migliorare l'apprendimento e i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed economico; di favorire le vo-

cazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; di sostenere l'innovazione metodologica e didattica.

G/1428-B/37/11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

la proposta di legge si propone di modificare radicalmente il mondo del lavoro, affidando al Governo deleghe attraverso le quali l'esecutivo dovrebbe rivedere le forme contrattuali esistenti, ma soprattutto modificare ulteriormente lo Statuto dei, lavoratori del 1970;

il contenuto delle deleghe mostra l'intenzione di eliminare dal mondo del lavoro importanti regole conquistate nel corso del secolo scorso a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. La convinzione del Governo di Renzi e della sua maggioranza, in maniera del tutto simile a quanto praticato dai governi della destra, sembra essere che la classe imprenditoriale italiana e i singoli imprenditori siano in grado di assicurare da sé l'interesse dei lavoratori e che abbiamo a cuore il rispetto dei loro diritti;

tale convinzione è errata. Non perché gli imprenditori, al contrario, siano per definizione degli oppressori dei lavoratori, ma perché l'assenza di regole e l'obiettivo di massimizzare i profitti delle imprese ha come conseguenza che i lavoratori, parti deboli del rapporto contrattuale, vedono peggiorare la loro situazione e sono esposti a facili ricatti di licenziamento, di modifica delle condizioni contrattuali e di riduzione delle retribuzioni. Questo potrà avvenire, inoltre, in un contesto nel quale la portata del contratto collettivo nazionale e il ruolo dei sindacati sono stati ridotti e sviliti;

sul fronte delle retribuzioni, il comma 7, lettera *g)* della proposta di legge stabilisce che il Governo introduca, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato;

le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, specie in alcune aree del Paese o in relazione ad alcune tipologie contrattuali, non sono in grado di assicurare una retribuzione giusta e sufficiente a provvedere ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia. Non è insolito che vi siano lavoratori al di sotto della soglia della povertà nonostante abbiano un lavoro o un contratto;

in ambito Europeo, un recente studio UE, sottolinea come l'Italia si classifichi seconda, dopo il Regno Unito, per livello di disuguaglianza distributiva dei redditi. In particolare, continuano ad essere ingiustificata-

mente alte le retribuzioni e i *bonus* dei *manager*. Il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 ha fissato il tetto retributivo nella pubblica amministrazione a 240 mila euro;

nella situazione di crisi nella quale si trova immerso anche il nostro Paese, l'opinione pubblica ritiene opportuno che tutti i settori della società siano compartecipi dei sacrifici necessari e ritiene non più tollerabile i considerevoli e sproporzionati emolumenti fissi e variabili che molti manager anche di società private si auto-elargiscono, nonché le loro super liquidazioni spesso neanche lontanamente giustificate dai risultati conseguiti nelle conduzione delle aziende loro affidate;

di fronte all'aumento delle disuguaglianze sociali e economiche, al crescere della sperequazione, è necessario intervenire per il contenimento delle retribuzioni dei *manager* anche privati e fissare parametri più precisi per i dirigenti pubblici, ai fine di ristabilire equità ed etica; per evitare di violare gli articoli 3 e 53 della Costituzione, i *manager* di banche e imprese private che ricevono a qualunque titolo denaro pubblico (dal Governo nazionale, da istituzioni europee e internazionali) dovrebbero essere sottoposti allo stesso regime dei pubblici;

occorre modificare il quadro normativo del diritto societario e la contrattualistica lavorativa nazionale per le figure dirigenziali prevedendo:

tetto massimo per gli stipendi dei *manager* pubblici e privati che non potranno superare la quota proporzionale 1/20 rispetto al salario medio dei dipendenti;

tetto massimo ai sistemi incentivanti che non potranno comunque superare il rapporto di 1 a 1 con la retribuzione annuale;

approvazione da parte degli azionisti con quorum del 50 per cento e voto favorevole del 66 per cento di ogni *bonus* o *stock option*, entro i limiti prima indicati, parametrando la percentuale da erogare al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di utili prodotti;

abolizione dei *bonus* all'uscita e tutte le altre forme di indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite, nonché di contratti di consulenza con società appartenenti al gruppo per il quale si svolge la prestazione;

liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro commisurata esclusivamente alla sua durata e proporzionale al limite massimo della retribuzione fissa annuale;

altri Paesi europei in tema di regolamentazione delle retribuzioni e dei *bonus* dei *manager*, nel settore pubblico e privato, hanno già intrapreso azioni concrete. Con il pacchetto CRD IV, nel 2013 l'UE ha fissato un tetto ai *bonus* dei banchieri. Nel caso C-507/13, l'avvocato generale della Corte di Giustizia ha invitato la Corte, nelle sue conclusioni formulate il 20 novembre 2014, a respingere il ricorso della Gran Bretagna che contesta la direttiva ritenendo le remunerazioni competenza degli Stati;

la ricetta indicazioni sopra fornite, insieme ad una profonda riforma del nostro sistema fiscale, possono costituire un ulteriore passo nella giusta direzione per ridurre le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi,

impegna il Governo:

a intraprendere le opportune iniziative, anche legislative, per riformare il diritto societario nel senso indicato in premessa, per il contenimento delle retribuzioni dei manager del settore privato e fissare parametri più precisi per i dirigenti pubblici, al fine di ristabilire equità ed etica nelle retribuzioni.

G/1428-B/38/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

premesso che:

il comma 7, lettera *g)* del provvedimento, nel testo licenziato dalla Camera, prevede il superamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

le collaborazioni coordinate e continuative propriamente dette permangono nell'ambito della pubblica amministrazione, giacché nel settore privato sono state sostituite – con il decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo dell'articolo 4 delle legge delega n. 30 del 2003, e successive modifiche – dalle collaborazioni a progetto;

in materia impropria si fanno rientrare nei rapporti di natura collaborativa, pur distinguendosi, anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n.276 del 2003;

il criterio di cui alla lettera *h)* del medesimo comma 7, nel prevedere l'ampliamento delle possibilità di ricorso al cosiddetto lavoro accessorio, lascia intendere l'esplicita volontà del legislatore – Governo di non procedere al superamento anche di questa tipologia contrattuale; tuttavia resta da chiarire gli intenti in merito alle collaborazioni a progetto; –:

impegna il Governo:

a precisare, nelle more di attuazione del provvedimento, se il superamento di cui alla lettera *g)* del comma 7, citata in premessa, si riferisca alle sole collaborazioni coordinate e continuative propriamente dette ovvero anche ai contratti di collaborazione a progetto.

G/1428-B/39/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega conferita dal comma 8 del provvedimento;

considerata l'importanza che rivestono le politiche di sostegno alla genitorialità, specie alla luce del continuo aumento del tasso delle «nascite zero;»;

impegna il Governo:

a garantire la destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione INPS esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in disavanzo.

G/1428-B/40/11

CONTE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 8 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere il diritto al sussidio di disoccupazione nel caso in cui la donna debba licenziarsi in seguito alla situazione di violenza domestica;

a prevedere sgravi fiscali per le imprese che assumono nuove lavoratrici in sostituzione di quelle che hanno subito violenza, costrette a sospendere il contratto di lavoro per rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto di assistenza integrale;

a introdurre il diritto di una donna, vittima di violenza, a ridurre, modificare o sospendere il contratto di lavoro con la riserva del posto di lavoro;

a corrispondere un assegno pari a sei mensilità del sussidio di disoccupazione nel caso in cui le vittime di violenza abbiano un reddito basso o si trovano senza nessuno impegno.

G/1428-B/41/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428-B);

premesso che:

all'articolo l del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

il decreto legislativo n. 66 del 2003 prevede disposizioni in materia di orario di lavoro;

il lavoro e in particolare l'organizzazione del lavoro è fortemente cambiata per effetto delle nuove tecnologie: per molti lavoratori non sarebbe più necessario recarsi direttamente sul posto di lavoro per «timbrare il cartellino» ma l'avvento delle nuove tecnologie consente al dipendente di poter svolgere la medesima prestazione lavorativa anche fuori dai locali dell'azienda e in orari «non convenzionali» purché il lavoratore porti a termine l'obiettivo stabilito alle scadenze previste anche distribuendo l'orario di esecuzione della prestazione tra più lavoratori;

in tali casi si parla di *smart working* che consente una nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell'azienda ma anche con una flessibilità in particolare dell'orario di lavoro scelto liberamente e determinato dal prestatore di lavoro;

tale nuova modalità di organizzazione dell'orario di lavoro consentirebbe anche una migliore armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro;

è dunque necessario un intervento che preveda non solo la possibilità e le modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali dell'azienda ma anche la possibilità di organizzazione della prestazione la-

vorativa in termini di flessibilità dell'orario di lavoro consentendo ad un gruppo di lavoratori di svolgere un determinato compito o obiettivo lasciando gli stessi liberi di determinare la distribuzione oraria della prestazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a introdurre la possibilità in capo ad un gruppo di lavoratori di determinare e stabilire la distribuzione oraria della propria prestazione lavorativa in funzione delle esigenze di vita di ciascuno di essi ed in funzione del raggiungimento di un determinato compito o obiettivo affidatogli dal datore di lavoro senza diminuzione della retribuzione.

G/1428-B/42/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS l428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

nonostante i pur significativi progressi fatti negli ultimi anni, l'Italia ancora sconta un grave ritardo nell'adozione di politiche di sostegno al reddito, alla famiglia, alla maternità e della conciliazione tra vita familiare e lavoro: ciò determina, tra l'altro un aumento della disoccupazione, in particolare femminile, producendo effetti negativi per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

ancor peggiore appare il dato che vede protagonisti gli autonomi, ai quali purtroppo la legislazione non dedica la giusta attenzione: mancano ad oggi, per questa fetta di lavoratori, le giuste tutele riguardanti la malattia e la maternità;

un autonomo/a (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, alla gestione commercianti o artigiana) per avere le indennità per eventi quali malattia, degenza ospedaliera e maternità, a diffe-

renza dei lavoratori subordinati devono fare i conti non solo con i minimali di contribuzione, ma anche con i mesi di contribuzione e con la natura del reddito prodotto;

le differenze di tutele tra un subordinato e un autonomo si hanno sia riguardo l'importo erogato dall'istituto per lo stesso evento sia che per i giorni/periodi coperti: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo;

l'assegno al nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo, è ridotto in base ai mesi di contribuzione, ed è erogato solo se il nucleo familiare produce un reddito composto per almeno il 70 per cento da lavoro dipendente;

l'indennità di maternità per un'autonoma è corrisposta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa (senza considerare i rischi in perdita di clienti che si riscontrano a seguito della sospensione dell'attività lavorativa) e nessun congedo è previsto per il padre autonomo;

tali differenze non fanno altro che creare ancor di più lavoratori di serie A e lavoratori di serie B,

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi le opportune iniziative legislative volte a introdurre misure di sostegno al reddito e alla famiglia uniformi e omogenee per tutte le categorie di lavoratori, equiparando, in ambito di tutele, il lavoratore autonomo a quello subordinato;

a prevedere l'universalità dell'assegno al nucleo familiare per tutti i soggetti che creano famiglia, prescindendo dal reddito prodotto e dai mesi di contribuzione, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e sostenere la genitorialità;

ad adottare e sostenere ogni iniziativa normativa volta a riformare l'attuale disciplina concernente i congedi obbligatori e parentali, prevedendone la concessione ai lavoratori autonomi, al pari dei dipendenti.

G/1428-B/43/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

in particolare la lettera *f)* del comma 9 prevede la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

considerato che:

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro. Ciò è imputabile a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Inoltre l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva anche nell'ambito del lavoro autonomo;

impegna il Governo:

a prevedere la revisione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti dèl1e lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo all'obbligo di astensione dell'attività lavorativa previsto per la corresponsione dell'indennità, prevedendo che l'indennità medesima sia svincolata dall'effettiva astensione dall'attività.

G/1428-B/44/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conci1ìazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

l'articolo 2109 del codice civile prevede disposizioni in materia di ferie e il decreto legislativo n. 66 del 2003 disposizioni in materia di orario di lavoro;

il lavoro e in particolare l'organizzazione del lavoro è fortemente cambiata per effetto delle nuove tecnologie: per molti lavoratori non sarebbe più necessario recarsi direttamente sul posto di lavoro per «timbrare il cartellino» ma l'avvento delle nuove tecnologie consente al dipendente di poter svolgere la medesima prestazione lavorativa anche fuori dai locali dell'azienda e in orari «non convenzionali» purché il lavoratore porti a termine l'obiettivo stabilito alle scadenze previste;

in tali casi si parla di *smart working* che consente una nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell'azienda ma anche con una flessibilità in particolare dell'orario di lavoro scelto liberamente e determinato dai prestatori di lavoro anche mettendo a disposizione tra di loro un monte ore;

tale nuova modalità di organizzazione dell'orario di lavoro consentirebbe anche una migliore armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro;

è dunque necessario un intervento che rafforzi non solo la possibilità e le modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali dell'azienda ma anche la possibilità di organizzazione della prestazione lavorativa in termini di flessibilità dell'orario di lavoro prevedendo la possibilità di introdurre una «banca ore» che permetta all'impresa, ferma restando la retribuzione mensile, di utilizzare il lavoratore in modo variabile (a seconda delle esigenze produttive) nell'ambito di archi temporali predefiniti, e al lavoratore di godere di periodi di non lavoro da utilizzare per esigenze personali,

impegna il Governo:

al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, ad adottare interventi normativi volti a introdurre la possibilità in capo al lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro un monte ore per svolgere l'attività lavorativa da utilizzare in modo variabile a seconda delle esigenze produttive nell'ambito di archi temporali predefiniti, ferma restando la retribuzione del lavoratore anche per i periodi di non lavoro da utilizzare per esigenze personali.

G/1428-B/45/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B),

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

appare necessario migliorare la conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata del lavoratore per quanto concerne la determinazione del periodo di riposo previsto dall'articolo 2109 del codice civile;

in particolare, la legge riconosce all'imprenditore la determinazione delle ferie da comunicarsi al prestatore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dello stesso;

pertanto, vi è la necessità, anche mediante lo strumento del telelavoro e la riduzione dell'orario di lavoro, di permettere una maggiore conciliazione tra vita e lavoro modificando l'istituto della determinazione delle ferie,

impegna il Governo:

al fine di migliorare la qualità e la quantità del lavoro, prevedere una legislazione volta ad invertire il principio espresso dall'articolo 2109 del codice civile, riconoscendo al prestatore di lavoro il diritto di de-

terminare il proprio periodo di riposo, senza pregiudizio per l'azienda e di concerto con gli altri dipendenti.

G/1428-B/46/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,

premesso che:

il comma 9 del provvedimento, nel testo licenziato dalla Camera, contiene i criteri di delega al Governo a rivedere le misure volte alla tutela della maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità;

tra i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è stato inserito, per volontà della Lega Nord e Autonomie, l'eventuale riconoscimento delle cosiddette «ferie solidali», vale a dire la possibilità di donare i giorni di riposo in più al collega di lavoro genitore di minore malato grave;

tale misura tuttavia, pur ribadendo che non deve costituire una forma di deresponsabilizzazione dello Stato nel garantire un sistema integrato di welfare ai propri cittadini malati gravi, suona come una beffa nei confronti dei tanti lavoratori e lavoratrici malati oncologici, i quali spesso si trovano ad affrontare il problema dell'insufficienza e quindi del superamento dei giorni di aspettativa con conservazione del posto di lavoro rispetto ai periodi di terapia;

l'ultimo caso emblematico denunciato a mezzo stampa il 21 novembre scorso riguarda quello di una donna di 52 anni, P.T., da 25 anni al servizio della Basell Poliolefine Italia, azienda americana con stabilimenti a Terni, Sesto San Giovanni e Ferrara ed operante anche all'interno del polo petrolchimico di Brindisi, rientrata al lavoro dopo aver lottato per tre anni contro un cancro al seno; solo per lei il 17 novembre scorso è arrivata la lettera di licenziamento senza preavviso. L'azienda ha precisato che si tratta di «un semplice processo di riorganizzazione», ma la motivazione suscita perplessità trattandosi dell'unico esubero su circa 130 unità,

impegna il Governo:

a costruire un modello di *welfare* che preveda misure di sostegno e di tutela dei lavoratore/lavoratrice malati oncologici che, costretti a lunghi periodi di terapia, rischiano di perdere il posto di lavoro.

G/1428-B/47/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,

valutati nel dettaglio i criteri di delega cui il Governo deve attenersi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

preso atto che la lettera *c)* del comma 9 del provvedimento all'esame recita: «introduzione del *tax credit,* quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico»;

nel timore che l'espressione «armonizzazione» sia un eufemismo per celare la volontà di procedere all'abrogazione della detrazione per coniuge a carico, come peraltro era esplicitato in una primissima bozza del disegno di legge delega;

ricordato che l'abolizione della detrazione significa un taglio dello stipendio o della pensione di circa mille euro annui per chi ha un reddito compreso tra gli 8 e i 20 mila euro annui e di circa 700 euro per chi ha un reddito da 21 a 25 mila euro annui, il che significherebbe una batosta per tutte le famiglie di lavoratori e pensionati monoreddito;

rammentato che secondo le stime dell'Agenzia dell'Entrate sono circa 5 milioni i contribuenti italiani ai quali viene riconosciuto in media un bonus di 65 euro al mese;

constato che persino "l'Avvenire" ha definito la paventata abrogazione come «il contrario delle pari opportunità e come l'ennesimo passo indietro nella tutela della famiglia»,

impegna il Governo:

a far salvo, nelle more di attuazione del provvedimento con l'emanazione dei decreti delegati, il vigente regime delle detrazioni per il coniuge a carico.

1.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

1.3

SERAFINI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sopprimere la parola:* «definitiva».

1.4

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sopprimere la parola:* «definitiva».

1.5

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* «a livello nazionale» *inserire le seguenti:* «e di anticipazione».

1.6

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* «dei trattamenti» *inserire le seguenti:* «anche in deroga».

1.7

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, numero 7), dopo le parole:* «meccanismi standardizzati» *inserire le seguenti:* «e di anticipazione».

1.8

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «fino al suo superamento,» *con le seguenti:* «e che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché contratti di collaborazione di natura occasionale».

1.9

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «fino al suo» *inserire la seguente:* «progressivo».

1.10

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b)*, numero 3), dopo la parola:* «superamento» *inserire le seguenti:* «con relativa conversione dei rapporti in essere in contratti a tutele crescenti».

1.11

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «attivazione» *con la seguente:* «coinvolgimento».

1.12

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera d)*.*

1.13

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* «nello svolgimento»*, inserire le seguenti:* «, per un numero di ore settimanali non superiore ad otto,».

1.14

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero a disposizione della Protezione civile in caso di eventi calamitosi nel territorio di residenza».

1.15

CERONI

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e previsione che l'ente locale possa istituire un elenco del personale delle Forze armate e di polizia, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in quiescenza e residente nel territorio comunale, per un loro utilizzo, previo il loro consenso, in attività di pubblica utilità afferenti la sicurezza di strutture pubbliche, e previsione che l'ente locale, con risorse proprie, possa stabilire compensi per un importo non superiore ad un quarto del loro trattamento pensionistico mensile;».

1.16

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 4, lettera b)*, dopo le parole:* «dell'acquisizione»*, inserire le seguenti:* «, con la garanzia di benefici fiscali e contributivi,».

1.17

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, lettera g)*, sostituire le parole da:* «avendo cura» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «avendo cura di valorizzare le competenze delle persone favorendo l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso il collegamento delle banche dati relative al collocamento obbligatorio;».

1.18

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 4, lettera g)*, dopo le parole:* «le competenze» *inserire le seguenti:* «e le peculiarità».

1.19

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, lettera g)*, dopo la parola:* «competenze» *inserire le seguenti parole:* «e le professionalità».

1.20

BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, SERAFINI, PICCINELLI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Al comma 4, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e mettendo a disposizione idonei strumenti di lavoro;».

1.21

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 4, lettera n), *dopo le parole:* «inoccupati o disoccupati» *inserire le seguenti:* «assicurando la confluenza di tutti dati ai servizi pubblici;».

1.22

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, lettera n), *dopo le parole:* «inoccupati o disoccupati» *inserire le seguenti:* «secondo quanto stabilito dalla lettera *bb)* e per l'implementazione del fascicolo elettronico unico di cui alla lettera *z)* nonché del libretto formativo del cittadino;».

1.23

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, lettera r), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «procedendo altresì al riordino e razionalizzazione dei Centri dell'impiego, con la soppressione di quelli che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta

dell'1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino».

1.24

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, lettera r), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «procedendo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento».

1.25

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, lettera v), *sostituire le parole:* «e lavoro,» *con le seguenti:* «, orientamento al lavoro e inserimento lavorativo,».

1.26

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, lettera v), *sostituire le parole:* «e lavoro,» *con le seguenti:* «e orientamento al lavoro,».

1.27

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, lettera z), *sostituire le parole da:* «, assicurando» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)* e dalla lettera *bb)* del presente comma;».

1.28

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, lettera b), *sostituire la parola:* «abrogazione» *con la seguente:* «soppressione».

1.29

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 6, lettera i), *sostituire le parole da:* «, anche con riferimento», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente prevedendo, in accordo con le Regioni, l'istituzione del registro nazionale delle qualifiche al fine di garantire il riconoscimento delle competenze a livello nazionale;».

1.30

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 6, lettera i), *sostituire le parole da:* «, anche con riferimento», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente fermo restando che ogni modifica deve essere volta alla semplificazione degli adempimenti;».

1.31

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera b)*, sostituire la parola:* «comune», *con la seguente:* «unica».

1.32

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c)*, sopprimere le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera.*

1.33

GALIMBERTI

Al comma 7 lettera c) *sopprimere le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera.*

1.34

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «escludendo» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore. In tale ultimo caso, resta ferma l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, stabilita dal giudice, entro il limite massimo di 36 mesi».

1.35

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «escludendo» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore. In tale ultimo caso, resta ferma l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, in misura di 1,5 mensilità per ogni anno di anzianità, entro il limite massimo di 36 mesi».

1.36

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di defInire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti».

1.37

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti».

1.38

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, prevedendo che l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori si applichi integralmente trascorso un anno dalla data dell'assunzione».

1.39

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, fatta comunque salva la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato,

quando risulti necessaria al fine dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 30 della Costituzione».

1.40

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, prevedendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per tutte le ipotesi di licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;».

1.41

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «escludendo per i licenziamenti economici» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono estese alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo».

1.42

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, che consenta alle parti la possibilità di prolungare il periodo di prova fino a dodici mesi, escludendo in ogni caso la possibilità del licenziamento senza motivazione o senza giusta causa e prevedendo la trasformazione del contratto in contratto subordinato a tempo indeterminato con tutte le tutele, nel caso in cui il licenziamento sia riconosciuto illegittimo».

1.43

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, che preveda la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nei casi in cui il licenziamento sia riconosciuto nullo perché discriminatorio o sia annullato quello economico perché nasconde altre motivazioni e prevedendo che al lavoratore sia riconosciuta la possibilità di rinunciare alla reintegrazione optando per la liquidazione di una indennità stabilita dal giudice tra un minimo non inferiore a dodici mensilità di retribuzione e un massimo di trenta mensilità».

1.44

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «escludendo tale disciplina ai casi che abbiano già avuto corso tra le medesime parti, applicando sempre il diritto alla reintegrazione del lavoratore a licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento».

1.45

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, sostituire le parole da:* «, escludendo» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «escludendo tale disciplina ai casi che abbiano già avuto corso tra le medesime parti».

1.46

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola: «, escludendo» *con le seguenti:* «escludendo tale disciplina ai casi in cui tra le medesime parti ci sia già stato un rapporto di lavoro ed escludendo»;

b) dopo le parole: «certo e crescente con l'anzianità di servizio» *aggiungere le seguenti:* «sommando in essa i periodi di lavoro precedentemente intercorsi tra le medesime parti».

1.47

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, sostituire la parola;* «, escludendo» *con le seguenti;* «sommando in essa i periodi di lavoro precedentemente intercorsi tra le medesime parti nonché in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, escludendo».

1.48

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «posto di lavoro», *con le seguenti:* «luogo di lavoro»;

b) dopo la parola: «prevedendo» *inserire la seguente* «anche»;

c) sostituire la parola: «limitando»*, con le seguenti:* «applicando sempre».

1.49

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, dopo le parole:* «certo e crescente con l'anzianità di servizio» *inserire le seguenti:* «, raddoppiandolo ai soggetti economicamente svantaggiati e ai soggetti appartenenti a famiglie economicamente disagiate ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,».

1.50

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, dopo le parole:* «nulli e discriminatori, » *inserire le seguenti;* «, ai licenziamenti economici nel riguardi di un lavora-

tore con valore ISEE inferiore a 15.000,00 euro, calcolato come valore medio dei cinque anni precedenti».

1.51

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera c)*, dopo le parole:* «nulli e discriminatori,» *inserire le seguenti:* «, ai licenziamenti economici nel riguardi di un soggetto economicamente svantaggiato o soggetto appartenente a famiglia economicamente disagiata ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,».

1.52

PICCINELLI, BERTACCO, SERAFINI, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 7, lettera c)*, sopprimere le seguenti parole:* «e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato».

1.53

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 7, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro assicurando, fermo restando le competenze delle Regioni e della province autonome e tenuto conto della vigente normativa in materia, la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di diventare sedi formative per l'apprendistato di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, tenendo anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;».

1.54

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 7, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro la quale deve assicurare un credito formativo per il rilascio del diploma tecnico-professionale o della qualifica professionale;».

1.55

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 7, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro con particolare riguardo all'apprendistato;».

1.56

GALIMBERTI

Al comma 7 lettera f)*, sopprimere le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro».

1.57

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f)*, sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro»*, con le seguenti:* «esclusivamente sugli impianti e comunque escludendo coloro che hanno un grado di disabilità,».

1.58

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f)*, sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro»*, con le seguenti:* «esclusivamente sugli impianti e non sugli strumenti di lavoro digitali,».

1.59

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «esclusivamente sugli impianti limitatamente per finalità di protezione degli impianti stessi e del lavoratore,».

1.60

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «esclusivamente sugli impianti e non sugli strumenti di lavoro,».

1.61

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole;* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti;* «esclusivamente sugli impianti».

1.62

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «esclusivamente sugli impianti e sugli strumenti di lavoro».

1.63

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro escludendo ogni clausola contrattuale che acconsenta di cedere parte della propria riservatezza,».

1.64

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro escludendo qualsiasi forma di registrazione che leda la riservatezza pur se preventivamente acconsentita dal lavoratore,».

1.65

PAGLINI

Al comma 7, lettera f), *sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro utilizzati durante l'orario di servizio».

1.66

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 7, lettera f)*, sostituire le parole:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro», *con le seguenti:* «sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, esclusi i *computer* e gli apparecchi telefonici che utilizzano dati personali e di sicurezza del lavoratore,».

1.67

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «alle cure parentali», *con le seguenti:* «alla genitorialità».

1.68

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Al comma 9, lettera f)*, alle parole:* «in coordinamento» *premettere le seguenti:* «attraverso specifici meccanismi di incentivazione».

1.69

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Al comma 9, lettera f)*, sostituire le parole:* «in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative» *con le seguenti:* «attraverso specifici meccanismi di incentivazione in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative».

1.70

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, ENDRIZZI

Al comma 9, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza nonché per tutti i lavoratori che seguono trattamenti terapeutici e riabilitativi rispetto a patologie di dipendenza, compreso il gioco d'azzardo patologico, debitamente certificati dai competenti servizi per le dipendenze patologiche delle ASL;».

1.71

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 9, sostituire la lettera h)*, con la seguente:*

«*h)* introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza nonché per i soggetti affetti da patologie legate al gioco d'azzardo debitamente certificate dai competenti servizi per le dipendenze patologiche delle ASL;».

1.72

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la destinazione vincolata dei contributi per i congedi confluiti nella apposita gestione INPS esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo».

1.73

MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito Fondo per il sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, dipendenti e autonomi, affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche».

1.74

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Al comma 9, lettera l)*, dopo la parola:* «organismi» *inserire le seguenti:* «al fine di eliminare la duplicazione di funzioni e mansioni».

1.75

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Al comma 9, lettera l)*, dopo la parola:* «organismi» *inserire le seguenti:* «prevedendo la completa gratuità dei componenti esterni».

Plenaria

120ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(1428-B) ***Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.29, 1.53, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73, che pertanto sono inammissibili. Il parere è invece di semplice contrarietà sull'emendamento 1.22 e non ostativo sui restanti emendamenti. Invita quindi il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Il relatore ICHINO *(SCpI)* formula parere contrario su tutti gli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice CATALFO *(M5S)* chiede la motivazione del parere contrario sugli emendamenti a sua prima firma, in particolare su quelli riferiti al Registro delle qualifiche professionali e allo scambio dei dati tra Centri per l'impiego.

Il relatore ICHINO *(SCpI)* precisa che alcuni degli emendamenti richiamati dalla senatrice Catalfo sarebbero meritevoli di grande attenzione, e che il parere contrario deriva dall'esigenza prevalente di procedere rapi-

damente all'approvazione del testo, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra economico-finanziaria.

La senatrice CATALFO *(M5S)* nota che la problematiche trattate in alcuni dei suoi emendamenti sono altresì oggetto di ordini del giorno, che si augura possano essere presi in adeguata considerazione.

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 1.12, 1.32, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42 e 1.43, al fine di evitarne la decadenza, non essendo presente nessuno dei firmatari.

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* sottoscrive l'emendamento 1.56.

Si passa dunque alle votazioni degli emendamenti.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 1.3.

Con successive distinte votazioni, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PUGLIA *(M5S)* sull'emendamento 1.21, la Commissione respinge quindi tutti i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente SACCONI comunica che sono da ritenersi inammissibili, perché estranei alla materia o perché non collegati alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, gli ordini del giorno G/1428-B/3/11, G/1428-B/4/11, G/1428-B/9/11, G/1428-B/10/11, G/1428-B/13/11, G/1428-B/27/11, G/1428-B/28/11, G/1428-B/29/11, G/1428-B/32/11, G/1428-B/1/11 e G/1428-B/45/11.

L'ordine del giorno G/1428-B/2/11, sottoscritto dal senatore CANDIANI *(LN-Aut)*, previo parere contrario del Governo, viene respinto.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/5/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a tenere in particolare considerazione le capacità economiche delle piccole e medie imprese».

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/5/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/6/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a valutare l'opportunità

di adottare un'adeguata disciplina transitoria al fine di assicurare un graduale passaggio al nuovo regime di ammortizzatori sociali».

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/6/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/7/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a mettere in campo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica anche integrando l'esistente, adeguati strumenti per il contrasto alla povertà»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/7/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/8/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adoperarsi perché l'erogazione dei trattamenti di sostegno del reddito avvenga in tempi certi e congrui»

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/8/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1428-B/10/11 e G/1428-B/12/11, con il parere contrario del Governo, vengono respinti.

L'ordine del giorno G/1428-B/11/11 viene accolto dal Governo.

Col parere contrario del Governo, l'ordine del giorno G/1428-B/12/11 è respinto.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/14/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adoperarsi adottando tutte le possibili iniziative, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale»

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/14/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1428-B/15/11, con il parere contrario del Governo, è invece respinto.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/16/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a favorire le assunzioni dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio»

Concorda la senatrice CATALFO *(M5S)*, che presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/16/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/17/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a tenere in considerazione in fase di attuazione della Legge delega quanto previsto dal Piano d'azione biennale sulla disabilità»

Conviene la senatrice CATALFO *(M5S)*, che presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/17/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/18/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a valutare la possibilità di adottare interventi normativi volti a tutelare i diritti dei lavoratori affetti da patologie gravi e invalidanti che si assentano dal lavoro per motivi di salute.»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/18/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/19/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adoperarsi affinché il personale operante presso i Centri per l'impiego possieda le competenze ed esperienze necessarie al fine di garantire l'efficacia dell'azione di ricollocamento nel mercato del lavoro»

La senatrice CATALFO *(M5S)* accetta, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/19/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/20/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a favorire in ogni modo, anche tenuto conto del rispettivo ambito di competenze, lo scambio di infor-

mazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento sì da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione.»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/20/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/21/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a valutare la possibilità, anche tenuto conto dell'interesse alla riservatezza della persona, di adottare opportune iniziative per consentire al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative.»

Concorda la senatrice CATALFO *(M5S)*, che presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/21/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/22/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a completare l'*iter*, già in fase avanzata, per l'istituzione del registro nazionale delle qualifiche.»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/22/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1428-B/23/11, con il parere contrario del Governo, viene respinto.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/24/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad assicurare il rispetto del principio di preminenza della prevenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro»

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SEL)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/24/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/25/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a promuovere, nei limiti della propria competenza, l'utilizzo esclusivo in materia di certificazione delle assenze dal lavoro per malattia della certificazione in formato elettronico».

Conviene la senatrice CATALFO *(M5S)*, che presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/25/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1428-B/26/11, con il parere contrario del Governo, viene respinto.

Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli ordini del giorno G/1428-B/30/11, G/1428-B/31/11, G/1428-B/33/11, G/1428-B/34/11, G/1428-B/35/11, G/1428-B/37/11, G/1428-B/38/11 e G/1428-B/39/11, sui quali il Governo ha espresso parere contrario.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/36/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a favorire l'alternanza scuola/lavoro, nel pieno rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli.»

Concorda la senatrice CATALFO *(M5S)*, che presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/36/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Il senatore MANCUSO *(NCD)* dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno G/1428-B/40/11, con riferimento al quale il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adottare possibili iniziative in favore delle donne lavoratrici vittime di violenza, anche considerata la previsione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *i)*.»

Il senatore MANCUSO *(NCD)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/40/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/41/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adottare iniziative volte a promuovere l'impiego di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro contemperando le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro del lavoratore e le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'impresa.»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/41/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/42/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sosti-

tuendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adottare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, misure di sostegno alle famiglie bisognose al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e sostenere la genitorialità.»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/42/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/43/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a rivedere la normativa in materia di indennità di maternità e di congedi tenendo conto delle specificità del lavoro parasubordinato.»

Concorda la senatrice CATALFO *(M5S)*, che presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/43/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1428-B/44/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «ad adottare iniziative volte a promuovere l'impiego di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro contemperando le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro del lavoratore e le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'impresa.»

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/44/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno G/1428-B/46/11, il sottosegretario Teresa BELLANOVA propone di riformulare l'impegno al Governo sostituendo la parte dispositiva con la seguente: «a tenere in particolare considerazione le esigenze dei lavoratori affetti da patologie oncologiche sì da contemperare nel modo più efficace le esigenze di cura con l'interesse al mantenimento del posto di lavoro.»

Il presidente SACCONI *(NCD)* esprime apprezzamento per l'attenzione dedicata con l'ordine del giorno al tema della tutela dei lavoratori malati oncologici, sottolineando tuttavia che gli strumenti di sostegno devono essere rafforzati in primo luogo nell'ambito della contrattazione collettiva. Invita pertanto il proponente ad accogliere la proposta di riformulazione presentata dalla rappresentante del Governo.

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* concorda, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1428-B/46/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dal Governo.

La Commissione respinge infine l'ordine del giorno G/1428-B/47/11, su cui il Governo ha espresso parere contrario.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SEL)* annuncia il proprio voto contrario sul disegno di legge. La sua parte politica aveva presentato un numero limitato di emendamenti e ordini del giorno al fine di consentire una discussione costruttiva, nel merito del provvedimento, per ripristinare regole e dignità del luogo di lavoro; si rammarica dunque per la scarsa attenzione mostrata dal Governo e dalla maggioranza di fronte a problemi così delicati ed auspica che il confronto in Assemblea possa avvenire in modo più ampio e costruttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente SACCONI ringrazia conclusivamente il relatore, la rappresentante del Governo e la Commissione tutta per l'attento e proficuo lavoro svolto.

La seduta termina alle ore 13,45.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428-B

G/1428-B/5/11 (testo 2)

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

valutato nel dettaglio la delega di cui al comma 1 in materia di ammortizzatori sociali e, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di lavoro, il criterio di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 5) del provvedimento, che prevede una maggiore compartecipazione delle imprese utilizzatrici;

ricordato che da una elaborazione della CGIA di Mestre su dati della World Bank «Doing Business 2011» emerge una pressione fiscale sulle imprese italiane tra le più alte in Europa, superiore al 68,6%, non riscontrabile neanche tra i grandi paesi industrializzati extraUE;

atteso che una reale riforma del mercato del lavoro che rilanci l'occupazione e crei nuovi posti deve essere accompagnata da una politica di drastica riduzione del carico fiscale per le imprese;

impegna il Governo:

a tenere in particolare considerazione le capacità economiche delle piccole e medie imprese.

G/1428-B/6/11 (testo 2)

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e

delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali»;

valutato che per tutte le finalità contenute nel disegno di legge delega il Governo ha previsto in sede di legge di stabilità per il 2015 un accantonamento pari a 2 miliardi di euro, senza peraltro chiarire e specificare la ripartizione tra le diverse materie oggetto di delega;

preso atto delle dichiarazioni dei giorni scorsi del Ministro Poletti e del Presidente della Commissione lavoro della Camera Damiano circa la necessità di mettere maggiori risorse sugli ammortizzatori sociali, pari ad almeno ulteriori 500/600 milioni di euro;

nel timore che, essendo il riordino degli ammortizzatori oggetto di una delega in bianco, il nuovo sussidio universale – definito a mezzo stampa NASPI – non possa riconoscere ai lavoratori trattamenti di pari importo rispetto a quelli attualmente garantiti dall'indennità di disoccupazione;

ritenuto peraltro assurdo il meccanismo con cui si intende procedere alla revisione degli ammortizzatori sociali, ovvero tagliare prima gli strumenti esistenti e con le risorse derivanti dal predetto taglio procedere ad innovare le tutele di sostegno al reddito;

secondo quanto enunciato e non esplicitato nei criteri di delega, infatti, il nuovo ammortizzatore sociale sarebbe finanziato dalla scomparsa della cassa integrazione in deroga;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un'adeguata disciplina transitoria al fine si assicurare un graduale passaggio al nuovo regime di ammortizzatori sociali.

G/1428-B/7/11 (testo 2)

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»

premesso che:

l'articolo 1, commi 1 e 2, lettera *a)*, reca una delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali,

considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;

ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;

per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale e indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minimo garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di o misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza e uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro

il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito e un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza delle stato sociale;

l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

la raccomandazione del Consiglio Europeo del 2 giugno 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, invita il Paese a adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati e a favorirne la riallocazione e a migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

impegna il Governo:

a mettere in campo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, anche integrando l'esistente, adeguati strumenti per il contrasto alla povertà.

G/1428-B/8/11 (testo 2)

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali»;

premesso che:

il criterio di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 2), intende prevedere, con riguardo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, la semplificazione delle procedure burocratiche considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

le lungaggini delle vigenti procedure burocratiche di concessione dei trattamenti comporta per i lavoratori e le relative famiglie di ritrovarsi per mesi senza alcun sostegno economico;

un intervento alquanto valido per ovviare al problema della tempistica è stato in passato il cosiddetto «istituto dell'anticipazione» che prevedeva, con riguardo alla cassa in deroga, che l'INPS potesse anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei predetti trattamenti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché l'erogazione dei trattamenti di sostegno del reddito avvenga in tempi certi e congrui.

G/1428-B/14/11 (testo 2)

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, AURICCHIO, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 3 reca la delega al Governo avente lo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;

il medesimo articolo, al comma 4, definisce i principi e i criteri direttivi della predetta delega, indicando, tra gli altri, la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità – di cui alla legge n. 68 del 1999 – e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, specificando l'esigenza di promuoverne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, e avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, la lettera *g)* nulla dispone con riferimento agli idonei strumenti di lavoro da mettere a disposizione dei medesimi soggetti,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, adottando tutte le possibili iniziative, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale.

G/1428-B/16/11 (testo 2)

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *g)* del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio al fine di favorime l'inclusione sociale l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 è apparsa in numerosi casi inadeguata all'obiettivo della piena integrazione ed inserimento lavorativo del disabile e recentemente – con sentenza n. C-312/11 del 4 luglio 2013 della Corte di Giustizia dell'Unione europea – l'Italia è stata condannata per essere venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente la direttiva n. 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei disabili;

in particolare, nel sanzionare l'Italia, la Corte europea ha osservato che è compito degli Stati membri impone a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici (ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione;

l'insufficienza della legge n. 68 del 1999 mette in evidenza una grave discriminazione ai danni dei disabili che si vedono negato il diritto al lavoro;

è necessario un intervento che promuova ed incentivi la assunzione e l'inserimento dei lavoratori disabili anche tramite sgravi contributi e che agiscano in maniera permanente tramite la riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale» a favore del datore che assume lavoratori disabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a favorire le assunzioni dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

G/1428-B/17/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1 comma 4 lettera *g)*, del disegno di legge in esame prevede tra i criteri della delega la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

considerato che:

quanto proposto dal citato articolo 1, comma 4, lettera *g)*, si riscontra anche nelle linee di intervento 1 e 2 del piano d'azione biennale sulla disabilita in corso di attuazione,

impegna il Governo:

a tenere in considerazione in fase di attuazione della legge delega quanto previsto dal Piano d'azione biennale sulla disabilità.

G/1428-B/18/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1 comma 4 lettera *g)*, del disegno di legge in esame prevede tra i criteri della delega la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabiIità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favo-

rire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

merita particolare attenzione la tutela dei lavoratori invalidi che si assentano per motivi di salute dal luogo di lavoro, ai quali viene effettuata una ritenuta economica relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia;

considerato che la normativa attuale esclude da tale ritenuta economica le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'lnail, a ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare interventi normativi volti a tutelare i diritti dei lavoratori affetti da patologie gravi e invalidanti che si assentano dal lavoro per motivi di salute.

G/1428-B/19/11 (testo 2)

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettere *r)* e *n)* del disegno di legge in esame reca disposizioni circa la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, nonché degli operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria (anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati) al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego nonché la previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere ad una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito;

considerato che:

è nota la necessità di riformare e di rendere più efficienti i centri per l'impiego, i cui servizi sono carenti e spesso non idonei a contrastare l'attuale grave crisi economica e occupazionale. Le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l'impiego dipendono, in particolare, dall'assenza di idonei standard minimi di prestazione dei servizi nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione, del proprio percorso professionale e lavorativo. Queste attività, che hanno lo scopo di orientare l'individuo e di stabilire un progetto per il reinserimento al lavoro, devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze;

a tale riguardo, i dati emersi da un'indagine svolta nel 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa al livello di istruzione dei dipendenti dei centri per l'impiego rileva, per l'appunto, la bassa percentuale di dipendenti che hanno completato un percorso di laurea e di *post* laurea, con una divergenza significativa dei dati percentuali tra le regioni;

dunque, nella riforma dei centri per l'impiego obiettivo fondamentale deve essere quello di adottare misure che agiscano sulIa qualità delle prestazioni offerte, nell'ambito delle quali il personale deve essere in grado di favorire efficacemente l'incontro tra offetta e domanda di lavoro garantendo standard minimi di prestazioni,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il personale operante presso i Centri per l'impiego possieda le competenze ed esperienze necessarie al fine di garantire l'efficacia dell'azione di ricollocamento nel mercato del lavoro.

G/1428-B/20/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *n)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, nonché degli operatori del terzo settore, dell'istruzione

secondaria, professionale e universitaria (anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati) al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

l'articolo 1, comma 6 lettera *i)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la già prevista dorsale informativa unica e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

considerato:

– il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante disposizioni in materia di «Codice dell'amministrazione digitale»;

– la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 1180 a 1185 recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie su dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato;

– il decreto legislativo n. 81 del 2008 recante disposizioni in materia di «Attuazione delParticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

– il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

– la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma italiano, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio del 2 giugno 2014;

al fine di:

– favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze;

– favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche;

– implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino;

– collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

– pianificare l'integrazione del Libretto formativo del cittadino nella costruzione di un fascicolo personale elettronico, base di dati su salute e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione;

– consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali nei limiti di quanto è previsto dalla legge;

– favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro;

– fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della Pubblica amministrazione;

– fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche;

– agevolare la definizione di politiche pubbliche,

impegna il Governo:

a favorire in ogni modo, anche tenuto conto del rispettivo ambito di competenze, lo scambio di informazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento sì da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione.

G/1428-B/21/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)*, del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contri-

butivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

considerato:

le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze formali, non formali e informali;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

la raccomandazione del Parlamento europeo é del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 1180 a 1185 recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie su dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni»;

la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di interoperabilità e scambio dei dati;

al fine di:

registrare in formato elettronico tutte le abilità e le competenze acquisite nel corso dell'istruzione, della formazione e dell'esperienza lavorativa del cittadino;

integrare il *curriculum vitae*;

favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; consentire ai datori di lavoro di colmare i posti vacanti; inserire l'Italia in un più ampio contesto europeo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche tenuto conto dell'interesse alla riservatezza della persona, di adottare opportune iniziative per consentire al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative.

G/1428-B/22/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-8),

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, lettera *z)* del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

l'articolo 1, comma 6 lettera *i)* del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la già prevista dorsale informativa unica e con la banca dati delle politiche attive e

passive del lavoro, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente,

considerato:

le disposizioni europee in materia di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema di crediti europeo per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante disposizioni circa la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92;

la raccomandazione del Consiglio europeo, del 2 giugno 2014, sul programma nazionale di riforma italiano, sull'istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze, sul rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, fornendo in tutto il paese servizi idonei con una applicazione uniforme su tutto il territorio;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 1180 a 1185, recante disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie su dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni»;

la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 in materia di interoperabilità e scambio dei dati;

al fine di:

garantire un ampio riconoscimento delle competenze;

favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino;

semplificare la stesura del piano formativo individuale del cittadino e dell'apprendista; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie,

impegna il Governo:

a completare l'*iter*, già in fase avanzata, per l'istituzione del registro nazionale delle qualifiche.

G/1428-B/24/11 (testo 2)

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

considerato che:

i commi 5 e 6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) fissa alcuni principi fondamentali, prevedendo la tutela della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientaili sicure e salubri. Partendo da tali principi costituzionali, la giurisprudenza ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all'incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre;

il quadro normativo che disciplina la materia della salute e sicurezza sul lavoro è articolato e complesso essendo stato oggetto di molteplici interventi legislativi che hanno trovato un punto di sintesi e di riordinamento nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con cui, in attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, si è dettata la normativa quadro per il riassetto e la riforma delle nonne vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si erano succedute negli anni;

gli interventi recati dal decreto legislativo sono stati profondi e importanti a fronte di continui fatti tragici, emblematici del perdurare di gravi infortuni sul lavoro, frutto spesso di procedure di sicurezza mai seguite o della violazione di regole elementari di prudenza, sia nella grande che nella piccola impresa;

uno degli aspetti particolarmente positivi ed apprezzabili del decreto legislativo n. 81 del 2008 consiste, come già indicato, nell'aver dettato un quadro normativo organico e unitario, che richiede un radicamento diffuso della cultura della prevenzione e un impegno costante e coordinato delle istituzioni e dei soggetti che, da versanti diversi (responsabili aziendali del personale, consulenti per la sicurezza, dirigenti e operatori sindacali), sono impegnati in tale delicato settore;

inoltre, l'esigenza di riformare e razionalizzare il quadro normativo di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha tratto origine dal fatto che, a distanza di oltre un decennio dall'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, il processo di produzione legislativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro in pratica non si era mai fermato. In particolare, il legislatore italiano si è trovato di fronte ad una notevole produzione normativa di fonte comunitaria ed ha continuato nel corso degli anni a recepire nell'ordinamento interno quanto prodotto in sede europea. Tutto ciò non soltanto ha comportato una produzione normativa che ha aggiornato o integrato le norme già inserite nel decreto legislativo n. 626 del 1994, ma ha dato vita ad una serie di discipline settoriali che si sono aggiunte alla disciplina-quadro per garantire la protezione e tutela, soprattutto su base preventiva, dei lavoratori esposti a rischi specifici, ad esempio ad agenti o lavorazioni pericolose;

pertanto, il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro è stato caratterizzato da un'integrazione tra previgente diritto interno e disciplina di origine comunitaria in un nuovo assetto che, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni Novanta, ha continuato a conoscere negli anni un progressivo ampliamento;

inoltre, l'impatto della disciplina comunitaria ha portato ad una profonda trasformazione della normativa applicabile alle diverse attività produttive e della sua ispirazione di fondo, con l'emergere in primo piano di una logica basata sulla prevenzione degli infortuni piuttosto che sulla tutela risarcitoria del lavoratore, che si esplica tra l'altro attraverso un'attività informativa e formativa cui i lavoratori e gli imprenditori sono chiamati a partecipare e collaborare attivamente;

le profonde modificazioni all'impianto normativo determinate dall'impatto della nuova legislazione di origine comunitaria sul previgente diritto interno, nell'offrire risposte più moderne ed efficaci ai problemi della sicurezza, hanno peraltro determinato difficoltà «di transizione», legate alla modificazione dello spirito di fondo dell'azione per la sicurezza im-

posta a imprenditori, lavoratori e autorità di controllo, alla oggettiva complessità normativa che ne è risultata, nonché ai tempi e alle modalità per la sua attuazione a livello secondario e per la sua concreta applicazione;

anche per tali motivi, il sistema delineato è apparso talvolta connotato da scarsa effettività: il campo della sicurezza sul lavoro è infatti caratterizzato da una non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo;

a solo un anno di distanza dall'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il Governo era nuovamente intervenuto esercitando la delega per le disposizioni integrative e correttive già previste dalla medesima legge di delega, adottando il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009;

durante l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo (Atto n. 79), assegnato nel corso della XVI legislatura alle Commissioni riunite XI e XII, sono stati raccolti contributi delle parti sociali e degli altri organismi interessati ed è emersa anche in quella sede la necessità di procedere ad una manutenzione organica della disciplina di cui al decreto n. 81 del 2008 come corretto ed integrato dal successivo decreto legislativo n. 106 del 2009, al fine di colmare le lacune e i problemi riscontrati all'esito della prima fase di applicazione;

nonostante gli interventi correttivi e integrativi recati dal decreto legislativo n. 106 del 2009, ulteriori modifiche sono state successivamente apportate al decreto legislativo n. 81 del 2008 con successivi provvedimenti. Tali interventi di modifica, a volte proposti come misure di semplificazione hanno prodotto un indebolimento dell'impianto normativo con effetti negativi sulla effettiva tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;

il fatto che i commi 5 e 6 rechino una delega al Governo per la semplificazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, senza nessun principio o criterio direttivo, suscita notevoli preoccupazioni, essendo fondato il rischio che il testo unico perda la sua organicità e venga ulteriormente indebolita la necessità di praticare la prevenzione nei luoghi di lavoro;

se a distanza di cinque anni dalla entrata in vigore del testo unico, si dovesse ritenere necessario procedere ad ulteriori manutenzioni sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, occorrerebbe prima verificare quale sia lo stato di attuazione coinvolgendo tutte le parti sociali,

impegna il Governo:

ad assicurare il rispetto del principio di preminenza della prevenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

G/1428-B/25/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettere *a)* del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega circa la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

impegna il Governo:

a promuovere, nei limiti della propria competenza, l'utilizzo esclusivo in materia di certificazione delle assenze dal lavoro per malattia della certificazione in formato elettronico.

G/1428-B/36/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428-B);

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, lettera *d)* del disegno di legge in esame reca un criterio di delega, volto al rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

considerato che:

l'articolo 4 della legge n. 53 del 28 marzo 2003, e successive modifiche riportate all'articolo 5 della legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede per tutti gli studenti delle scuole secondarie di ogni ordine che abbiano età compresa tra i 15 e i 18 anni, la formazione attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o

con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro,

impegna il Governo:

a favorire l'alternanza scuola/lavoro, nel pieno rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli.

G/1428-B/40/11 (testo 2)
CONTE, MANCUSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 8 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare possibili iniziative in favore delle donne lavoratrici vittime di violenza, anche considerata la previsione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *i)*.

G/1428-B/41/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (atto Senato n. 1428-B);

premesso che:

all'articolo l del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

il decreto legislativo n. 66 del 2003 prevede disposizioni in materia di orario di lavoro;

il lavoro e in particolare l'organizzazione del lavoro è fortemente cambiata per effetto delle nuove tecnologie: per molti lavoratori non sarebbe più necessario recarsi direttamente sul posto di lavoro per «timbrare il cartellino» ma l'avvento delle nuove tecnologie consente al dipendente di poter svolgere la medesima prestazione lavorativa anche fuori dai locali dell'azienda e in orari «non convenzionali» purché il lavoratore porti a termine l'obiettivo stabilito alle scadenze previste anche distribuendo l'orario di esecuzione della prestazione tra più lavoratori;

in tali casi si parla di *smart working* che consente una nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell'azienda ma anche con una flessibilità in particolare dell'orario di lavoro scelto liberamente e determinato dal prestatore di lavoro;

tale nuova modalità di organizzazione dell'orario di lavoro consentirebbe anche una migliore armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro;

è dunque necessario un intervento che preveda non solo la possibilità e le modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali dell'azienda ma anche la possibilità di organizzazione della prestazione lavorativa in termini di flessibilità dell'orario di lavoro consentendo ad un gruppo di lavoratori di svolgere un determinato compito o obiettivo lasciando gli stessi liberi di determinare la distribuzione oraria della prestazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a promuovere l'impiego di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro contemperando le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro del lavoratore e le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'impresa.

G/1428-B/42/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro

e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS l428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

nonostante i pur significativi progressi fatti negli ultimi anni, l'Italia ancora sconta un grave ritardo nell'adozione di politiche di sostegno al reddito, alla famiglia, alla maternità e della conciliazione tra vita familiare e lavoro: ciò determina, tra l'altro un aumento della disoccupazione, in particolare femminile, producendo effetti negativi per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

ancor peggiore appare il dato che vede protagonisti gli autonomi, ai quali purtroppo la legislazione non dedica la giusta attenzione: mancano ad oggi, per questa fetta di lavoratori, le giuste tutele riguardanti la malattia e la maternità;

un autonomo/a (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, alla gestione commercianti o artigiana) per avere le indennità per eventi quali malattia, degenza ospedaliera e maternità, a differenza dei lavoratori subordinati devono fare i conti non solo con i minimali di contribuzione, ma anche con i mesi di contribuzione e con la natura del reddito prodotto;

le differenze di tutele tra un subordinato e un autonomo si hanno sia riguardo l'importo erogato dall'istituto per lo stesso evento sia che per i giorni/periodi coperti: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo;

l'assegno al nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo, è ridotto in base ai mesi di contribuzione, ed è erogato solo se il nucleo familiare produce un reddito composto per almeno il 70 per cento da lavoro dipendente;

l'indennità di maternità per un'autonoma è corrisposta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa (senza considerare i rischi in perdita di clienti che si riscontrano a seguito della sospensione dell'attività lavorativa) e nessun congedo è previsto per il padre autonomo;

tali differenze non fanno altro che creare ancor di più lavoratori di serie A e lavoratori di serie B,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, misure di sostegno alle famiglie bisognose al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e sostenere la genitorialità.

G/1428-B/43/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni di delega volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

in particolare la lettera *f)* del comma 9 prevede la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

considerato che:

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro. Ciò è imputabile a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Inoltre l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva anche nell'ambito del lavoro autonomo;

impegna il Governo:

a rivedere la normativa in materia di indennità di maternità e di congedi tenendo conto delle specificità del lavoro parasubordinato.

G/1428-B/44/11 (testo 2)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (AS 1428-B)

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame, i commi 8 e 9 recano disposizioni volte a garantire adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conci1ìazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori;

considerato che:

l'articolo 2109 del codice civile prevede disposizioni in materia di ferie e il decreto legislativo n. 66 del 2003 disposizioni in materia di orario di lavoro;

il lavoro e in particolare l'organizzazione del lavoro è fortemente cambiata per effetto delle nuove tecnologie: per molti lavoratori non sarebbe più necessario recarsi direttamente sul posto di lavoro per «timbrare il cartellino» ma l'avvento delle nuove tecnologie consente al dipendente di poter svolgere la medesima prestazione lavorativa anche fuori dai locali dell'azienda e in orari «non convenzionali» purché il lavoratore porti a termine l'obiettivo stabilito alle scadenze previste;

in tali casi si parla di *smart working* che consente una nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell'azienda ma anche con una flessibilità in particolare dell'orario di lavoro scelto liberamente e determinato dai prestatori di lavoro anche mettendo a disposizione tra di loro un monte ore;

tale nuova modalità di organizzazione dell'orario di lavoro consentirebbe anche una migliore armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro;

è dunque necessario un intervento che rafforzi non solo la possibilità e le modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali dell'azienda ma anche la possibilità di organizzazione della prestazione lavorativa in termini di flessibilità dell'orario di lavoro prevedendo la possibilità di introdurre una «banca ore» che permetta all'impresa, ferma restando la retribuzione mensile, di utilizzare il lavoratore in modo variabile (a seconda delle esigenze produttive) nell'ambito di archi temporali predefiniti, e al lavoratore di godere di periodi di non lavoro da utilizzare per esigenze personali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a promuovere l'impiego di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro contemperando le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro del lavoratore e le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'impresa.

G/1428-B/46/11 (testo 2)

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,

premesso che:

il comma 9 del provvedimento, nel testo licenziato dalla Camera, contiene i criteri di delega al Governo a rivedere le misure volte alla tutela della maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità;

tra i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è stato inserito, per volontà della Lega Nord e Autonomie, l'eventuale riconoscimento delle cosiddette «ferie solidali», vale a dire la possibilità di donare i giorni di riposo in più al collega di lavoro genitore di minore malato grave;

tale misura tuttavia, pur ribadendo che non deve costituire una forma di deresponsabilizzazione dello Stato nel garantire un sistema integrato di welfare ai propri cittadini malati gravi, suona come una beffa nei confronti dei tanti lavoratori e lavoratrici malati oncologici, i quali spesso si trovano ad affrontare il problema dell'insufficienza e quindi del supera-

mento dei giorni di aspettativa con conservazione del posto di lavoro rispetto ai periodi di terapia;

l'ultimo caso emblematico denunciato a mezzo stampa il 21 novembre scorso riguarda quello di una donna di 52 anni, P.T., da 25 anni al servizio della Basell Poliolefine Italia, azienda americana con stabilimenti a Terni, Sesto San Giovanni e Ferrara ed operante anche all'interno del polo petrolchimico di Brindisi, rientrata al lavoro dopo aver lottato per tre anni contro un cancro al seno; solo per lei il 17 novembre scorso è arrivata la lettera di licenziamento senza preavviso. L'azienda ha precisato che si tratta di «un semplice processo di riorganizzazione», ma la motivazione suscita perplessità trattandosi dell'unico esubero su circa 130 unità,

impegna il Governo:

a tenere in particolare considerazione le esigenze dei lavoratori affetti da patologie oncologiche sì da contemperare nel modo più efficace le esigenze di cura con l'interesse al mantenimento del posto di lavoro.

I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

180ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gualtiero Walter Ricciardi, Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito dell'audizione del Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 novembre.

La PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta odierna il professor Ricciardi fornirà ulteriori elementi di informazione sull'Istituto Superiore di Sanità e risponderà ai quesiti a lui rivolti nel corso della prima parte dell'audizione, e a quelli ulteriori che saranno eventualmente formulati.

Il professor RICCIARDI riferisce in merito alle diverse attività svolte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), evidenziando che esse si dividono in «tariffate» e «non tariffate»: mentre le prime fanno registrare un andamento decrescente, le seconde risultano in progressivo aumento. Ciò determina problemi di *budget*, anche in relazione alle restrizioni finanziarie derivanti dalle ultime manovre di bilancio. Fa presente che sta pertanto emergendo la necessità di individuare nuove fonti di finanziamento: tra l'altro, si sta prendendo in considerazione la possibilità di svolgere corsi di formazione a pagamento.

Seguono interventi per la formulazione di ulteriori quesiti.

La PRESIDENTE chiede se la situazione di criticità finanziaria appena evidenziata, ad avviso dell'audito, renda necessaria l'adozione di misure specifiche nell'ambito della legge di stabilità. Domanda inoltre delucidazioni sulla situazione del precariato e sui rapporti istituzionali tra ISS e Ministero della salute.

La senatrice SIMEONI *(M5S)* chiede se l'ISS si avvalga, oltre che di lavoratori con contratto a tempo determinato, anche di collaboratori a titolo volontario.

La senatrice VALDINOSI *(PD)* chiede le ragioni della riferita diminuzione delle attività tariffate dell'ISS.

Il professor RICCIARDI fornisce risposta al complesso dei quesiti a lui rivolti.

La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione, sottolineando che l'ISS rappresenta un punto di rife-

rimento all'interno del Servizio sanitario nazionale, ragione per cui occorrerà porre rimedio alle problematiche emerse durante la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La PRESIDENTE comunica che l'ulteriore documentazione prodotta dal professor Ricciardi sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nella giornata di martedì 2 dicembre, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1534 *(post mortem)* e dei disegni di legge nn. 86 e 1619 (assistenza sanitaria ai senza fissa dimora). Inoltre, proseguirà l'esame dei disegni di legge in materia di autismo, per i quali potrà essere avviata la procedura per il trasferimento in sede deliberante, previa presentazione di ulteriori emendamenti della relatrice intesi a recepire alcune condizioni contenute nei pareri obbligatori.

Soggiunge che, a partire dalla giornata di mercoledì 3 dicembre, e comunque dal formale inizio della sessione di bilancio, i lavori della Commissione, in conformità al Regolamento, saranno dedicati esclusivamente all'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio (il termine per la formulazione del rapporto alla 5ª Commissione scadrà in data 11 dicembre).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL RECUPERO DELLE PERIFERIE URBANE

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla gravità dei fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano la città di Genova, la Liguria e l'intero Paese, il senatore PIANO *(Misto)* si sofferma sulla esigenza di prevedere modalità di sfruttamento del territorio che valorizzino aree già urbanizzate. In tale contesto, rileva il tema del rammendo delle periferie, oggetto dell'interesse di tanti maturandi, in occasione degli ultimi esami di licenza della scuola superiore, a conferma dell'attenzione riscossa anche tra i più giovani. Pur nella difficile contingenza nazionale, è necessario pianificare un'azione di lungo termine che getti le basi per una cultura urbanistica che qualifichi le periferie come nuclei vitali della società. Illustra infine i risultati conseguiti dal gruppo di giovani professionisti «G 124» nelle aree di Librino a Catania, del III Municipio di Roma e della borgata Vittoria di Torino nell'ambito delle attività progettuali finalizzate al recupero delle periferie urbane.

Il presidente MARINELLO manifesta apprezzamento per le parole del senatore Piano sottolineando la rilevanza del tema della emergenza abitativa e delle ricadute sociali derivanti dalle condizioni di vivibilità delle periferie, temi questi di competenza della Commissione ambiente che, oggi, assumono speciale attualità. Nel corso della programmazione dei lavori della Commissione, a partire dai primi giorni del prossimo anno, è già previsto che si svolga un'apposita attività conoscitiva sul tema.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(117) ***D'ALÌ. – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole***

(512) ***DE POLI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori***

(828) Pamela Giacoma Giovanna *ORRÙ ed altri. – Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) ***RANUCCI ed altri. – Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile***

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MARINELLO *(NCD)*, facente funzioni di relatore, illustra il complesso dei disegni di legge in titolo. In particolare, il disegno di legge n. 117 mira a valorizzare le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle piccole isole agevolando così lo sviluppo sostenibile nel loro territorio, con indubbi benefici per le popolazioni. In questo quadro, l'articolo 2 traccia una serie di materie ed ambiti che rientrano fra gli obiettivi di valorizzazione e di sviluppo, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute, alla crescita dei vettori di comunicazione e trasporto, all'incentivazione del turismo e della ricerca, alla produzione delle fonti alternative di energia. Ai medesimi obiettivi concorre anche la *ratio* dell'articolo 9, che prevede la creazione di specifici marchi di qualità ambientale e paesaggistica. Viene quindi tracciata la cornice istituzionale in cui concertare l'intervento dello Stato, con l'istituzione di organismi *ad hoc*. Sono poi previsti specifici strumenti di programmazione, quali l'accordo di programma quadro da porre a base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM). A supporto dell'obiettivo di valorizzazione e sviluppo, l'articolo 7 prevede la facoltà di attivare collaborazioni finalizzate alla produzione di sinergie culturali ovvero a progetti di innovazione tecnologica funzionali alle necessità delle piccole isole, con il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati sulla base di apposite intese e accordi. Viene inoltre disciplinata, all'articolo 6, la possibilità di istituire presìdi di protezione civile a tutela dei territori e delle zone potenzialmente soggette a rischi ambientali, assegnando a tali presìdi mansioni di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza. Per quanto riguarda gli interventi di sostegno finanziario, l'articolo 5 detta disposizioni concernenti il Fondo di sviluppo delle isole minori. Gli articoli 10, 11 e 12 prevedono agevolazioni fiscali e tributarie in favore dei contribuenti e dei Comuni delle piccole isole. Gli articoli da 13 a 17 disciplinano misure di valorizzazione e messa a sistema delle peculiarità delle piccole isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

Il disegno di legge n. 512, all'articolo 1, definisce l'oggetto e le finalità della legge. L'articolo 2 detta le priorità cui indirizzare i programmi d'intervento. Gli articoli 3 e 4 istituiscono l'organo preposto alla rappresentanza delle isole minori e ne stabiliscono i relativi compiti. L'articolo

5 prevede l'incremento, per la copertura finanziaria dei programmi di sviluppo previsti dal successivo articolo 6. Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono norme per il miglioramento dei servizi di protezione civile e sanitari nelle isole minori, nonché per l'incremento dell'offerta turistica con l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati da collocare nelle aree anche protette. L'articolo 10 rimanda a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione di agevolazioni fiscali e dei relativi requisiti necessari per accedervi per alcune categorie di operatori economici che già operano o che intendano in futuro realizzare insediamenti produttivi nei territori delle isole minori.

Il disegno di legge n. 828 reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate. In particolare, l'articolo 2 definisce gli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori. L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori. Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, l'incremento della dotazione del Fondo di sviluppo e le disposizioni inerenti la fiscalità di sviluppo delle stesse. L'articolo 7 precisa la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale. L'articolo 8 detta misure alternative all'imposta di soggiorno. Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano le misure per il potenziamento dei servizi sanitari, di istruzione e di trasporto e dei presidi permanenti di protezione civile. L'articolo 13 reca risoluzioni alternative delle controversie nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale. L'articolo 14 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con gli istituti di credito per incentivare lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico delle isole minori. L'articolo 15 istituisce il Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo.

L'obiettivo del disegno di legge n. 962 è quello di creare le condizioni per facilitare una strategia di sviluppo sostenibile per le isole minori, garantendone al contempo la tutela ambientale. In tale prospettiva, sono state individuate, all'articolo 1, le finalità della legge che ha lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori, così come individuate nell'allegato A. Con l'articolo 2 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione permanente di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato un programma quinquennale di interventi per le isole minori, denominato Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), volto al raggiungimento di un insieme di obiettivi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute, alla crescita delle reti di comunicazione e trasporto, all'incentivazione del turismo e della ricerca, alla produzione delle fonti alternative di energia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione permanente per le isole minori, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante per ciascuna Regione di appartenenza delle isole minori, da un rappresen-

tante per ciascuno dei Ministeri interessati, da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle isole minori, dal Presidente dell'Associazione nazionale Comuni isole minori (ANCIM). La Commissione ha il compito di elaborare la proposta di programma quinquennale che confluirà nel DUPIM. L'articolo 4 individua le risorse economiche per l'attuazione del programma previsto dal DUPIM, dettando le disposizioni necessarie per l'integrazione della dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo delle isole minori. Con l'articolo 5 vengono individuati specifici strumenti di programmazione, al fine di determinare modalità ed interventi da attivare per valorizzare pienamente il patrimonio storico, ambientale, culturale ed economico rappresentato dalle comunità delle isole minori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MARINELLO comunica che in riferimento all'audizione svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 26 novembre scorso, verrà consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione dell'amministratore delegato di SNAM Rete Gas, Paolo Mosa
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione dell'ingegnere Paolo Mosa, amministratore delegato di SNAM Rete Gas.

Paolo Mosa, *amministratore delegato di SNAM Rete Gas*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i senatori Elisa BULGARELLI *(M5S)* ed Enrico BUEMI *(PLA-PSI-MAIE)* e i deputati Davide MATTIELLO *(PD)* e Andrea VECCHIO *(SCPI).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'ingegnere Mosa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,00 alle ore 14,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

TRASMISSIONE DI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, on. Sandro Gozi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, on. Sandro Gozi
(S*volgimento e conclusione)*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Sandro GOZI interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Giorgio BRANDOLIN *(PD)*, a più riprese, e il senatore Riccardo MAZZONI *(FI-PdL XVII)*.

Il sottosegretario Sandro GOZI risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il sottosegretario Gozi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

Audizione di Gianna Maria Nanna, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari
(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianna Maria Nanna, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, su cui intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Michela Vittoria BRAMBILLA*, presidente,* il deputato Antimo CESARO *(SCPI)* e il senatore Lorenzo BATTISTA *(PLA-PSI-MAIE).*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* ringrazia il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle ore 15,00 alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 27 novembre 2014

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,40.

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* illustra lo schema di relazione annuale al Parlamento, predisposto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 27 novembre 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 7,50 alle ore 8.

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti su armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle regioni

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Mario FALCUCCI, *presidente della sezione delle autonomie della Corte dei conti,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Maria Cecilia GUERRA *(PD)* e il deputato Giovanni PAGLIA *(SEL).*

Mario FALCUCCI, *presidente della sezione delle autonomie della Corte dei conti,* e Adelisa CORSETTI, *magistrato della Corte dei conti*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 9,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido

Atto n. 120
(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* chiede se vi siano richieste di intervento.Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio
Atto n. 121
(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* chiede se vi siano richieste di intervento. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresenta dei gruppi, ha convenuto, nell'odierna riunione, di richiedere al Governo di non procedere nell'adozione dei due decreti sui fabbisogni *standard* fino all'11 dicembre 2014.

La Commissione, infatti, in considerazione dei tempi a disposizione, non sarà in grado di esprimere il parere entro il termine prescritto del 4 dicembre. Informa inoltre che la Commissione procederà, la prossima settimana, all'audizione del professor Ernesto Longobardi, in rappresentanza della Copaff, e all'audizione del professor Gilberto Turati, in ordine ai due schemi di decreto in esame.

La prossima settimana, inoltre, il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, dovrebbe intervenire per rappresentare la posizione del Governo in argomento.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedì 27 novembre 2014

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che con nota del 20 novembre scorso, il Presidente del Senato ha autorizzato l'estrazione di copia digitale dei documenti richiesti dalla Commissione con deliberazione del 21 ottobre 2014.

Il successivo 26 novembre, tale documentazione, ad eccezione di quella non classificata della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, è stata trasmessa dall'Archivio storico del Senato.

La documentazione sarà informatizzata e indicizzata secondo le modalità deliberate dalla Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014.

In ossequio all'invito rivolto dal Presidente del Senato «di garantire il rigoroso e assoluto rispetto dei limiti di consultabilità» della documentazione trasmessa, i documenti classificati sono assoggettati al regime di segretezza previsto dall'articolo 1 della deliberazione sulla divulgazione degli atti e dei documenti, adottata dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 14 ottobre 2014.

I restanti documenti sono, invece, liberamente consultabili: di essi, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta deliberazione, è pertanto consentita la consultazione e l'estrazione di copia previa richiesta scritta.

Comunica, altresì, che con nota del 21 novembre 2014, la Presidente della Camera ha preannunciato che saranno inviati alla Commissione gli atti richiesti con riferimento agli archivi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII legislatura, e della Commissione monocamerale d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella IX Legislatura.

Non appena i suddetti atti saranno materialmente disponibili, se ne darà tempestiva comunicazione.

Con riferimento alla documentazione consegnata dal Ministro Angelino Alfano nel corso della sua audizione del 19 novembre 2014, fa presente che la maggior parte di essa non è classificata e potrà, pertanto, essere liberamente consultata e acquisita in copia.

La restante parte, contenente informazioni che non sono di libera divulgazione, è invece assoggettata al regime di segretezza previsto dall'articolo 1 della deliberazione sulla divulgazione degli atti e dei documenti, adottata dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 14 ottobre 2014.

In relazione alle richieste istruttorie formulate dal senatore Stefano Lucidi con note del 20 e del 27 novembre, ricorda che nella riunione dello scorso 18 novembre l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già convenuto di affidare alla dottoressa Laura Tintisona lo svolgimento di molti degli adempimenti richiesti, concernenti i reperti rinvenuti in via Fani, in via Licinio Calvo e in via Caetani.

Ulteriori attività istruttorie potranno essere definite dall'Ufficio di presidenza all'esito di tali attività.

Ricorda, inoltre, che sempre nel corso della riunione del 18 novembre 2014 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di acquisire, per il tramite dell'ufficiale di collegamento con la Guardia di Finanza, colonnello Paolo Occhipinti, alcuni atti processuali presso gli uffici giudiziari di Firenze.

Al colonnello Leonardo Pinnelli – che inizia oggi la sua collaborazione con la Commissione – sarà, invece, affidato l'incarico di svolgere alcuni accertamenti istruttori con riferimento alle inchieste condotte dalla magistratura.

Comunica, infine, che nel corso dell'odierna riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere alle audizioni dell'avvocato Ignazio Francesco Caramazza, già Avvocato generale dello Stato, e del dottor Giovanni Salvi, attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con riferimento alla documentazione concernente il caso Moro rinvenuta nel 1996 nell'archivio-deposito del Ministero dell'interno in Circonvallazione Appia.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Giuseppe FIORONI, *presidente,* comunica che in data 21 novembre 2014 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Erika Stefani in sostituzione del senatore Jonny Crosio, dimissionario, e la senatrice Linda Lanzillotta in sostituzione del senatore Gianluca Susta, dimissionario.

A nome della Commissione, ringrazia i colleghi Crosio e Susta e rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro ai colleghi Stefani e Lanzillotta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del signor Enrico Rossi, già ispettore della Polizia di Stato
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce le tematiche oggetto dell'audizione ed invita il signor Enrico Rossi a svolgere la sua relazione.

Il signor Enrico Rossi svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI *(PD)*, Paolo BOLOGNESI *(PD)* e Gaetano PIEPOLI *(PI)* e i senatori Giorgio PAGLIARI *(PD)*, Federico FORNARO *(PD)*, Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, Miguel GOTOR *(PD)*, Enrico BUEMI *(Aut-PSI-MAIE)* e Michela MONTEVECCHI *(M5S).*

Enrico Rossi risponde, a più riprese, ai quesiti formulati e chiede che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare ulteriori quesiti i deputati Gero GRASSI *(PD)* e Francesco Saverio GAROFANI *(PD)* e i senatori Enrico BUEMI

(Aut-PSI-MAIE), Miguel GOTOR *(PD)*, Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, Federico FORNARO *(PD)*, Luigi COMPAGNA *(NCD)* e Stefano LUCIDI *(M5S).*

Enrico Rossi risponde, a più riprese, agli ulteriori quesiti formulati e chiede che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Formulano ulteriori osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Marco CARRA *(PD)* e Gero GRASSI *(PD)* e i senatori Stefano LUCIDI *(M5S)*, Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, Enrico BUEMI *(Aut-PSI-MAIE)*, Linda LANZILLOTTA *(SCpI)*, Federico FORNARO *(PD)* e Miguel GOTOR *(PD)*, ai quali replica a più riprese Enrico Rossi.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il signor Enrico Rossi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

Giovedì 27 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente
LO MORO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,50

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 8,60